




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Delega al Governo in materia di pene detentive non  
carcerarie e riforma del sistema sanzionatorio.

Disposizioni in materia di sospensione del  
procedimento con messa alla prova e nei confronti  
degli irreperibili

A.C. 331-927-B

*Schede di lettura*

n. 7/2

5 febbraio 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

A.C. 331-927-B

*Schede di lettura*

**n. 7/2**

5 febbraio 2014

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia*

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

---

*File: gi0039b.doc*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

▪ Introduzione	3
<b>Capo I (Deleghe al Governo)</b>	<b>5</b>
▪ Articolo 1 (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)	6
▪ Articolo 2 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)	12
<b>Capo II (Sospensione del procedimento con messa alla prova)</b>	<b>29</b>
▪ Articolo 3 (Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)	31
▪ Articolo 4 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)	37
▪ Articolo 5 (Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)	42
▪ Articolo 6 (Modifica al TU casellario giudiziale in materia di messa alla prova)	44
▪ Articolo 7 (Disposizioni in materia di pianta organica degli UEPE e obbligo di relazione)	45
▪ Articolo 8 (Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità)	46
<b>Capo III (Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili)</b>	<b>47</b>
▪ Articolo 9 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)	48
▪ Articolo 10 (Disposizioni in materia di dibattimento)	51
▪ Articolo 11 (Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)	52
▪ Articolo 12 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)	53
▪ Articolo 13 (Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)	54

▪ Articolo 14 (Modifica delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)	55
▪ Articolo 15 (Modifiche al TU casellario giudiziale)	56
<b>Capo IV (Disposizioni comuni)</b>	<b>57</b>
▪ Articolo 16 (Clausola di invarianza finanziaria)	57
<b>Documentazione in tema di depenalizzazione (art. 2)</b>	
▪ Le precedenti depenalizzazioni	61
▪ Tabella n. 1 – Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi	67
▪ Tabella n. 2 – Codice penale – Reati puniti con la sola multa	117
▪ Tabella n. 3 – Codice penale – Reati puniti con la sola ammenda	123

## **Schede di lettura**





## Introduzione

Il testo che torna all'esame della Commissione Giustizia è frutto di una **prima approvazione da parte della Camera dei deputati, il 4 luglio 2013**, del testo unificato delle **proposte di legge AC 331 e 927**, che riproponevano il testo del disegno di legge del Governo Monti (AC 5019-bis), già approvato nella scorsa legislatura dalla sola Camera (4 dicembre 2012).

A seguito dell'esame del provvedimento in Senato, il testo A.C. 331-927-B si è arricchito di alcuni contenuti ed è stato in parte modificato così che oggi prevede:

- una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie (art. 1);
- una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, introdotta dal Senato all'art. 2;
- la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 3-8);
- la disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (artt. 9-15, di cui solo quest'ultimo reca una modifica di mero coordinamento, rispetto al testo approvato dalla Camera);
- la clausola di invarianza finanziaria (art. 16).



## **CAPO I (DELEGHE AL GOVERNO)**

Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura prevedeva una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, introdotta all'articolo 1 del progetto di legge.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, a tale delega se ne è aggiunta un'altra, all'articolo 2, relativa alla riforma della disciplina sanzionatoria, volta a prevedere una depenalizzazione.

Conseguentemente, il Capo I del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia fa ora riferimento a "deleghe" al Governo.

## Articolo 1 (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

L'articolo 1, **modificato** nel corso dell'esame al **Senato**, prevede una **delega al Governo** per la riforma del sistema delle pene, da operare essenzialmente attraverso l'introduzione nel codice penale, e nella normativa complementare, **di pene detentive non carcerarie** (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.

La delega dovrà essere esercitata sulla base dei seguenti **principi e criteri direttivi (comma 1)**:

- prevedere che le **pene principali** in caso di commissione di un **reato** siano le seguenti: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa e ammenda. Il **Senato** ha dunque previsto che la delega non valga semplicemente ad introdurre le pene detentive non carcerarie, ma serva anche a **rivedere complessivamente il sistema delle pene** ad esempio **eliminando l'arresto** (lett. a);

*Si osserva che l'arresto in carcere è comunque previsto in modo esplicito dalla successiva lettera f) per l'ipotesi in cui non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse.*

- disciplinare la **reclusione domiciliare** e l'**arresto domiciliare**, da espiare presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (domicilio), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie (lett. a);
- stabilire che l'applicazione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare avvenga in base al seguente schema (lett. b), c), con eventuale prescrizione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p., c.d. **braccialetto elettronico** (lett. d)):

Pena attuale	Pena prevista dalla legge delega
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arresto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arresto domiciliare</b> (automatico), con eventuale c.d. braccialetto elettronico + Lavoro di pubblica utilità (eventuale, v. <i>infra</i>)</li> </ul>

La *lettera b)*, richiamando l'art. 278 c.p.p., precisa che l'arresto deve essere previsto dalla legge come pena per il reato consumato o tentato; non si tiene

conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, a meno che non si tratti di circostanze ad effetto speciale (che determinano cioè l'applicazione di una pena di specie diversa). Si rileva che nel corso dell'esame al **Senato** è stata soppressa la disposizione (precedente lett. c)), che prevedeva per l'arresto domiciliare una durata minima di 5 giorni e massima di 3 anni.

*Si osserva che non è espressamente prevista la "conversione" dell'arresto in arresto domiciliare anche per l'ipotesi in cui la pena sia congiunta (arresto e ammenda) o alternativa (arresto o ammenda).*

*In ordine alla formulazione della lettera b) si sottolinea l'esigenza di far corrispondere all'arresto, l'arresto domiciliare, e alla reclusione, la reclusione domiciliare, invertendo l'ordine nel quale sono richiamate le nuove pene non detentive alla fine del periodo.*

Pena attuale	Pena prevista dalla legge delega
▪ <b>Reclusione fino a 3 anni</b>	▪ <b>Reclusione domiciliare</b> (automatica) con eventuale braccialetto elettronico + Lavoro di pubblica utilità (eventuale, v. <i>infra</i> )

Anche in questo caso la *lettera b)*, richiamando l'art. 278 c.p.p., precisa che la reclusione deve essere prevista dalla legge come pena per il reato consumato o tentato; non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, a meno che non si tratti di circostanze ad effetto speciale (che determinano cioè l'applicazione di una pena di specie diversa, es. ergastolo).

Pena attuale	Pena prevista dalla legge delega
▪ <b>Reclusione fra 3 e 5 anni</b>	▪ <b>Reclusione domiciliare</b> (discrezionalità del giudice) con eventuale braccialetto elettronico + Lavoro di pubblica utilità (eventuale, v. <i>infra</i> )

La *lettera c)* prevede che per i delitti puniti con la reclusione da 3 anni a 5 anni spetti al giudice, valutata la gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p., decidere se condannare alla reclusione domiciliare.

Si ricorda che il testo approvato dalla **Camera** consentiva al giudice di valutare l'applicazione della reclusione domiciliare per i delitti puniti con la reclusione fino a **6 anni**; il **Senato** ha abbassato a **5 anni** di reclusione la pena edittale attualmente prevista, introducendo però l'automatismo della reclusione domiciliare per i delitti puniti con la reclusione fino a 3 anni, per i quali non si andrà dunque in carcere, a prescindere dalla gravità del reato. Si sottolinea inoltre che il testo approvato dalla Camera prevedeva che la reclusione domiciliare dovesse avere una durata corrispondente alla precedente reclusione

in carcere; il testo del Senato non individua criteri per determinare la durata non solo dell'arresto domiciliare ma anche della reclusione domiciliare.

*In ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che la lettera b) fa riferimento, per l'applicazione automatica della reclusione domiciliare, ai reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, mentre la lettera c) richiama, per l'applicazione discrezionale, i delitti per cui è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni. Pare pertanto sussistere una parziale sovrapposizione tra le due ipotesi, con riguardo ai reati puniti nel massimo con pena pari a tre anni. Inoltre, pare utile esplicitare anche alla lettera c) che si tratta sempre della pena massima.*

- **Escludere** dall'applicazione delle **pene detentive non carcerarie** i delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e per tendenza (art. 108 c.p.) (lett. e). Il **Senato** ha eliminato il riferimento all'art. 104 c.p., relativo ai *contravventori abituali*, presente nel testo approvato dalla Camera;
- prevedere che la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare possano essere **sostituiti dal giudice con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere** nei seguenti casi (lett. f):
  - **indisponibilità** di un'abitazione o altro **domicilio** idoneo ad assicurare la custodia del condannato;
  - **comportamento** del **condannato** incompatibile con la prosecuzione delle pene detentive non carcerarie, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa. In particolare, il condannato deve aver tenuto un comportamento contrario alle prescrizioni impartite ovvero aver commesso un nuovo reato.

In merito si osserva che il Senato ha eliminato il riferimento esplicito alla fase dell'esecuzione della pena, nel corso della quale il giudice può prendere la decisione sulla sostituzione della pena.

*Si rileva che il giudice – che pare essere ancora il giudice dell'esecuzione – è chiamato a sostituire la pena dell'arresto domiciliare con una pena, l'arresto in carcere, che dovrebbe invece non essere più prevista nell'ordinamento penale.*

*Infine si sottolinea che questa impostazione sembra ricondurre le pene detentive non carcerarie a una sorta di beneficio penitenziario che può essere revocato in caso di cattiva condotta; una revocazione della misura che si accompagna anche all'applicazione del delitto di evasione (v. infra).*

- prevedere che per la determinazione delle pene si tenga conto, in ogni caso, dell'**art. 278 c.p.p.** che, in particolare, afferma di non doversi tener conto delle circostanze del reato, tranne che per le circostanze ad effetto speciale, che comportano l'applicazione di una pena di specie diversa (lett. g);  
*In merito si osserva che tale previsione è già contenuta nelle lettere b) e c).*

- Stabilire l'applicabilità del delitto di **evasione** (art. 385 c.p.) per i casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio o da altro luogo nel quale debba essere eseguita la pena della detenzione non carceraria (lett. h);

*In merito si rileva che l'ipotesi base di evasione, prevista dal primo comma dell'art. 385 c.p., è a sua volta punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Sarà dunque opportuno prevedere che se l'evasione si realizza sottraendosi alla pena detentiva non carceraria, non potrà essere nuovamente comminata tale pena.*

Le **lettere i) ed l)** sono state integralmente introdotte nel corso dell'esame al **Senato** e prevedono che, per i reati attualmente puniti con l'arresto o con la reclusione fino a 5 anni, il giudice possa, **sentito l'imputato** e il PM, **applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità** (lett. i).

Il lavoro di pubblica utilità dovrà avere una durata minima di 10 giorni; l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia). L'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato (lett. l).

*In base al testo approvato dal Senato il lavoro di pubblica utilità non è una pena principale (non a caso non è richiamato nell'elencazione della lettera a)), bensì una pena accessoria che il giudice può decidere di applicare, sentito l'imputato. Resta peraltro da chiarire se la disposizione richieda il **consenso** dell'imputato –già previsto nelle altre ipotesi di lavoro di pubblica utilità disciplinate nell'ordinamento (v. infra, commento al capo II) e richiesto dalla CEDU – ovvero se non sia sufficiente acquisire un parere non vincolante da parte dell'interessato.*

*Non è inoltre specificato se l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità rappresenti un aggravio rispetto alla mera pena detentiva non carceraria ovvero se l'applicazione del primo comporti una diversa commisurazione della seconda.*

*Ancora, in merito alla formulazione delle predette lettere i) ed l), non è specificato quali siano le conseguenze della violazione delle prescrizioni inerenti al lavoro di pubblica utilità.*

La **lettera m)**, anch'essa introdotta dal **Senato**, contiene una delega per la disciplina della **non punibilità per tenuità del fatto**. La disposizione delega infatti il Governo a prevedere l'esclusione della punibilità per quelle condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (arresto o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi:

- particolare tenuità dell'offesa;
- non abitudine del comportamento.

L'esclusione della punibilità penale non dovrà pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

In merito si ricorda che, limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace, tale ipotesi risulta già disciplinata (art. 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000).

Si ricorda, altresì che, sul **proscioglimento per particolare tenuità del fatto**, nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia della Camera ha concluso, il 16 febbraio 2012, l'esame in sede referente di una proposta di legge (A.C. 2094-A). Il provvedimento prevedeva che potesse essere dichiarata d'ufficio la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ogni stato e grado del giudizio e già a partire dalla fase delle indagini, sulla base dei seguenti parametri: modalità della condotta; occasionalità della condotta (la condotta può essere ritenuta non occasionale quando l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero quando ha commesso - in precedenza o successivamente - altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto sia stato ritenuto di particolare tenuità); esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della condotta. Nonostante l'Assemblea della Camera abbia avviato la discussione il 20 febbraio 2012, il provvedimento non ha concluso il proprio iter.

Infine, la lettera n) delega il Governo a **coordinare** le nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie con una serie di ulteriori **disposizioni vigenti**, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle **misure** alternative **applicabili in concreto dal giudice di primo grado**. In particolare, il legislatore delegato dovrà tener conto del contenuto delle seguenti disposizioni:

- legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*;
- legge 26 novembre 2010, n. 199, *Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi*;
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, c.d. TU del casellario giudiziale;
- legge 26 luglio 1975, n. 354, Ordinamento penitenziario.

*La formulazione della lettera n) fa riferimento alle "misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado"; in merito si osserva che, nella normativa vigente, non sembrano rinvenibili misure alternative in senso proprio applicate dal giudice di primo grado, essendo in ogni caso le stesse riservate alla competenza della magistratura di sorveglianza.*

Il **comma 2 dell'articolo 1**, non modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce modalità e termini per l'esercizio della delega prevedendo, in particolare, che i decreti legislativi di cui al comma 1 vengano adottati entro il termine di **8 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge delega.

I decreti legislativi delegati saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dovranno contenere, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Il **comma 3** stabilisce, invece, che entro il termine di **18 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, possano essere emanati uno o



più **decreti legislativi correttivi e integrativi**, nel rispetto dei principi e del procedimento già indicati.

I **commi 4 e 5**, infine, precisano - rispettivamente - che dall'attuazione della delega in esame non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e che le pubbliche amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse a loro disposizione a legislazione vigente.

## **Articolo 2** **(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)**

L'**articolo 2** è stato **introdotto** durante l'esame del provvedimento al Senato e delega il Governo ad operare una articolata **depenalizzazione**, sulla base di enumerati principi e criteri direttivi.

Come si evince dalla ricostruzione delle **precedenti depenalizzazioni** attuate dal legislatore a partire dagli anni '80 (v. *Documentazione allegata*), ciclicamente il Parlamento è intervenuto per sfolire il diritto penale speciale.

All'indomani della depenalizzazione, peraltro, lo stesso legislatore ha continuato ad **introdurre nuove fattispecie penali**. Basti pensare che **dall'ultima depenalizzazione recata dal decreto legislativo n. 507 del 1999 al 30 gennaio 2014** sono state introdotte nel nostro ordinamento non meno di **321 nuove fattispecie penali**, tra le quali 181 nuove contravvenzioni e 140 nuovi delitti (v. *elenco allegato*)<sup>1</sup>.

La disposizione approvata dal Senato intende nuovamente sfolire il campo del diritto penale speciale, operando una depenalizzazione i cui effetti concreti sul processo penale e sul sovraffollamento carcerario potranno essere quantificati solo dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda il testo della delega per la depenalizzazione, il **comma 1** dell'**articolo 2** delega il Governo ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i principi e criteri direttivi specificati nei successivi commi 2 e 3.

### ***La trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda (lettera a)***

In particolare, il **comma 2, lettera a)**, delega il Governo a **trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, individuando materie per le quali fare eccezione.**

---

<sup>1</sup> Peraltro, i dati sui reati dal 2000 non tengono conto dei seguenti provvedimenti:  
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);  
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 162 del codice penale, in caso di contravvenzione punita con la sola ammenda, prima dell'apertura del dibattimento il contravventore è ammesso a pagare una somma pari al terzo del massimo della pena prevista (oltre le spese del procedimento), così estinguendo il reato per **oblazione**.

Limitando l'analisi ai **reati contenuti nel codice penale**, sono emersi 20 articoli che prevedono delitti puniti con la sola multa (cfr. **Tabella allegata alla documentazione**) e 12 articoli che contengono contravvenzioni punite con la sola ammenda (cfr. **Tabella allegata alla documentazione**). Peraltro, non tutte le disposizioni individuate potranno essere fatte oggetto di depenalizzazione, perché alcune ricadono nelle materie escluse.

Tra le fattispecie che dovranno essere depenalizzate spiccano alcune ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), i reati di rissa (art. 588 c.p.) e minaccia (art. 612).

Estremamente ampio è invece il campo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nella **legislazione speciale**, come si può verificare anche solo dall'elenco delle nuove fattispecie di reato introdotte dal 2000 ad oggi (v. **Tabella allegata**).

Per quanto riguarda le **materie escluse dalla depenalizzazione**, il disegno di legge prevede:

### **1) i reati in materia edilizia e urbanistica**

Nel 1977, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, la materia urbanistica veniva definita come «la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente»<sup>2</sup>. Oggi l'esclusione di questa materia comporta l'impossibilità di depenalizzare le fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria, contenute nel decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

### **2) i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio**

Sono dunque escluse dalla depenalizzazione le fattispecie penali contenute nel Codice del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004<sup>3</sup>) e nel Codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152/2006<sup>4</sup>). Peraltro, questo principio di delega dovrebbe escludere anche la depenalizzazione degli articoli 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e 734 (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*) del codice penale.

<sup>2</sup> Cfr. art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

<sup>3</sup> D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*

<sup>4</sup> D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

### **3) i reati in materia di alimenti e bevande**

L'esclusione di queste fattispecie dalla depenalizzazione è forse motivata dal fatto che già il decreto-legislativo n. 507 del 1999 era espressamente intervenuto operando un'ampia depenalizzazione in questo settore<sup>5</sup>.

Peraltro, da allora, il legislatore ha inserito fattispecie penali nel

- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, *Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*;

- D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70, *Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati*;

- D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, *Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari*.

### **4) i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

In base al n. 4 sono dunque escluse dalla depenalizzazione tutte le fattispecie penali contenute nella legislazione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Vengono in rilievo soprattutto le recenti numerose previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), che non potrà essere oggetto di depenalizzazione.

Il disegno di legge, peraltro, consente invece la depenalizzazione delle fattispecie contenute nella legislazione sul mercato del lavoro (d. lgs. n. 276 del 2003<sup>6</sup>).

### **5) i reati in materia di sicurezza pubblica**

L'espressione "sicurezza pubblica" rimanda immediatamente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 (**TULPS**)<sup>7</sup>, che all'articolo 1 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il compito di vigilare sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà. Se appare dunque chiaro che le fattispecie penali contenute nel TULPS non potranno essere depenalizzate, più difficile è definire i confini dell'esclusione operata dal n. 5.

---

<sup>5</sup> Si ricorda infatti che il titolo I del decreto legislativo ha affrontato la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di alimenti, agendo tramite la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati prima previsti, con eccezione di quelli contenuti nel codice penale e di alcune fattispecie previste dalla legge 283/1962. L'art. 2 precisa l'entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie mentre il successivo art. 3 introduce misure interdittive dell'attività in casi particolari (come la sospensione o la revoca della licenza), oltre alla chiusura dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari (art. 8); sono poi previsti i casi di pubblicazione del provvedimento applicativo della sanzione (art. 7).

<sup>6</sup> Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30*.

<sup>7</sup> R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

Si evidenzia anche che recentemente il legislatore ha intitolato alla tutela della sicurezza pubblica numerose leggi (legge n. 94 del 2009<sup>8</sup>) e decreti-legge (d.l. n. 92 del 2008<sup>9</sup>, d.l. n. 11 del 2009<sup>10</sup>, d.l. n. 16 del 2005<sup>11</sup>) che, a loro volta, contengono disposizioni nelle più variegate materie.

Come evidenziato anche dalla dottrina, si osserva che se «tradizionalmente si ravvisa il nucleo costitutivo della nozione di sicurezza pubblica nella finalità di conservazione dello Stato e di mantenimento dell'ordine interno, nell'ordinamento italiano la nozione di sicurezza pubblica è sempre rimasta indefinita, ed il ricorrente accostamento alla materia dell'ordine pubblico impone tuttora di individuare caratteri distintivi che ne permettano una autonoma definizione»<sup>12</sup>.

Sulla materia della sicurezza pubblica è inoltre intervenuta la stessa Corte costituzionale a più riprese dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (v. ad esempio le sentt. 6/2004, 95/2005, 226/2010), circoscrivendone l'ambito anche ai fini del corretto riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

#### **6) reati in materia di giochi d'azzardo e scommesse**

Per quanto riguarda le scommesse e i giochi d'azzardo, anche in questo caso, oltre al codice penale, la disciplina fondamentale è contenuta nel TULPS. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4 della legge 401/1989 (*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*) punisce l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici abusivi e la partecipazione agli stessi; in particolare, il comma 3 punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516 chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti abusivamente, fuori dei casi di concorso in uno dei reati più gravi, legati all'organizzazione del gioco clandestino.

#### **7) reati in materia di armi ed esplosivi**

Con riferimento alla materia relativa alle armi e agli esplosivi, si rammenta che il possesso degli stessi è in parte disciplinato dal TULPS, ma ha anche una legislazione speciale molto più ampia, che era stata espressamente esclusa dalla depenalizzazione di cui alla legge n. 689 del 1981 (esclusione dei reati in tema di armi, munizioni ed esplosivi).

#### **8) reati in materia elettorale e di finanziamento dei partiti**

<sup>8</sup> Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*.

<sup>9</sup> Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

<sup>10</sup> Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*.

<sup>11</sup> Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, *Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*.

<sup>12</sup> Cfr. S. Foà, *Sicurezza pubblica*, in *Digesto (Discipline pubblicistiche)*, UTET, 1999.

Per quanto riguarda la materia relativa alle elezioni e al finanziamento ai partiti, l'esclusione dalla depenalizzazione dovrebbe, in particolare, riguardare la previsione di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 175/1994 (che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della legge, chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti, ovvero, trattandosi di società, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio).

### **9) reati in materia di proprietà intellettuale e industriale**

In merito si ricorda che l'articolo 1 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 30/2005 definisce l'espressione "proprietà industriale" ricomprendendo nella stessa "marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali". L'espressione "proprietà intellettuale", qui utilizzata, comprenderebbe invece specificamente la materia del diritto d'autore la cui disciplina di riferimento è contenuta nella legge 633/1941.

#### ***La trasformazione in illeciti amministrativi di specifici reati contenuti nel codice penale (lettera b)***

La lettera b) del comma 2 individua poi nel codice penale alcuni reati - diversi da quelli oggetto della previsione di cui alla lettera a) - dei quali viene disposta in modo espresso la trasformazione in illeciti amministrativi. Si tratta:

1) dei delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, in materia di **atti osceni** e pubblicazioni e spettacoli osceni;

2) delle contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726, concernenti specificamente le ipotesi di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un **tumulto**, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di **abuso della credulità popolare**, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla **pubblica decenza**.

#### ***La trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lettera c)***

La lettera c) prevede espressamente la depenalizzazione del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 463/1983<sup>13</sup>: si tratta dell'omesso

---

<sup>13</sup> D.L. 12 settembre 1983, n. 463, *Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e*

versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, attualmente punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. La depenalizzazione opera purchè l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui.

Peraltro, già attualmente la disposizione stabilisce – così come fa la lettera c) - la non punibilità del datore di lavoro che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

***La trasformazione in illecito amministrativo di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (lettera d)***

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge individua alcune contravvenzioni, attualmente punite con la **pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria**, e ne dispone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, in caso di contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prima dell'apertura del dibattimento il contravventore non recidivo né delinquente abituale o per tendenza può essere ammesso a pagare una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista (oltre le spese del procedimento), così estinguendo il reato per **oblazione**. Il giudice può respingere la domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.

Le **contravvenzioni** da depenalizzare, **espressamente individuate dal disegno di legge delega** sono le seguenti:

**1) la contravvenzione prevista dall'art. 11, primo comma, della legge n. 234 del 1931**

La disposizione richiamata punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000 le violazioni della legge 8 gennaio 1931, n. 234, che detta **Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici**.

**2) la contravvenzione prevista dall'art. 171-quater della legge sul diritto d'autore**

---

*proroga di taluni termini*, convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, L. 11 novembre 1983, n. 638.

L'articolo 171-*quater* della legge n. 633 del 1941<sup>14</sup> punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque abusivamente ed a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

**3) la contravvenzione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 506 del 1945**

Si fa qui riferimento al D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 506, che reca *Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano*. In particolare, l'articolo 3 punisce con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000 chiunque omette di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000.

**4) la contravvenzione prevista dall'articolo 15, secondo comma, della legge n. 1329 del 1965**

La legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante *Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili*, punisce all'articolo 15, secondo comma, chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità del contrassegno. La pena letteralmente prevista dalla disposizione è l'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o l'arresto fino a tre mesi.

Peraltro, avendo l'articolo 4 del d.lgs n. 274/2000 attribuito la competenza su questa contravvenzione al giudice di pace, la pena è ora dell'**ammenda da euro 258 a euro 2.582**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), dello stesso decreto legislativo.

*Si osserva che questa disposizione dovrebbe risultare già oggetto di depenalizzazione in base alla precedente lettera a).*

---

<sup>14</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.



**5) la contravvenzione prevista dall'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 745/1970**

Si tratta della disposizione che punisce con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 155 a 1.550 euro l'abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

**6) la contravvenzione prevista dall'articolo 28, comma 2, del TU stupefacenti**

La disposizione riguarda la coltivazione di piante proibite nel territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

***L'entità della sanzione amministrativa (lettera e)***

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 stabilisce poi che, nell'esercizio della delega, per i reati trasformati in illeciti amministrativi:

- siano previste **sanzioni adeguate e proporzionate** alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;
- sia prevista come sanzione principale il pagamento di una **somma compresa tra un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 50.000**;
- nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e d), ovvero per la trasformazione in illecito amministrativo di reati ora previsti dal codice penale o delle specifiche contravvenzioni punite ora con pena alternativa, sia prevista l'applicazione anche di eventuali **sanzioni amministrative accessorie** consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

***L'autorità competente ad irrogare le sanzioni (lettera f)***

La lettera f) delega il Governo a individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative, rispettando i criteri di riparto indicati nella legge n. 689 del 1981.

Si ricorda che l'applicazione della sanzione amministrativa in base alla legge n. 689 del 1981 avviene secondo il seguente schema:

- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;
- archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);

- accoglimento dell'opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). L'attività di **accertamento** può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto (come avviene in caso di guida di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione). In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

La violazione deve essere immediatamente **contestata** o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o **pagamento in misura ridotta**, art. 16).

In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. **ordinanza-ingiunzione**, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare **opposizione** all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (art. 22, 22-bis).

In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente è il **giudice di pace** a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del **tribunale**.

L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di **convalida** del provvedimento o con sentenza di **annullamento o modifica** del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26)

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con **esecuzione forzata** in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

### ***Il pagamento in misura ridotta e la rateizzazione (lettera g)***

La lettera f) stabilisce che i decreti legislativi prevedano – a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento – anche rateizzato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Si ricorda che l'**articolo 16 della legge n. 689 del 1981** attualmente consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla somma minore tra:

- la **terza parte del massimo della sanzione prevista** per la violazione commessa;
- il **doppio del minimo della sanzione edittale** oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Quanto alla rateizzazione, l'**articolo 26** della legge n. 689 prevede che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in **rate mensili da tre a trenta**; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### ***L'abrogazione di articoli del codice penale (comma 3, lett. a) e c)***

Il **comma 3, lettera a)** stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà abrogare i seguenti delitti:

- delitti di **falsità in scritture private** di cui al libro secondo, titolo VII, capo III (*Della falsità in atti*), del codice penale, limitatamente alle condotte relative a scritture private e ad esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 491, ovvero delle ipotesi nelle quali agli effetti della pena le scritture private siano equiparate agli atti pubblici<sup>15</sup>;
- delitto di **ingiuria** (art. 594 c.p.<sup>16</sup>);

<sup>15</sup> L'art. 491 c.p. (*Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena*) così dispone «Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso».

<sup>16</sup> L'art. 594 c.p. (*Ingiuria*) così dispone «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

- delitto di **sottrazione di cose comuni** (art. 627 c.p.<sup>17</sup>);
- delitti di **usurpazione** (art. 631 c.p.<sup>18</sup>), di **deviazione di acque** e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.<sup>19</sup>), di **invasione di terreni o edifici** (art. 633 c.p.<sup>20</sup>, primo comma), di **danneggiamento** (art. 635 c.p.<sup>21</sup>, primo comma) limitatamente alle **ipotesi perseguibili a querela**;
- delitto di **appropriazione di cose smarrite**, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.<sup>22</sup>)

La successiva **lettera c)** stabilisce che, per i delitti di cui alla lettera a), vengano previste adeguate **sanzioni pecuniarie civili**, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Si ricorda che di sanzioni civili tratta il Libro I del codice penale, al Titolo VII (Delle sanzioni civili), includendo in questa categoria tra l'altro le restituzioni e il risarcimento del danno (art. 185) e la riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186). Peraltro, tutte le disposizioni di questo titolo fanno riferimento alla sanzione civile conseguente al reato, e pertanto non possono essere tout court richiamate laddove di reato non possa parlarsi per abrogazione della fattispecie incriminatrice.

<sup>17</sup> L'art. 627 c.p. (*Sottrazione di cose comuni*) così dispone «Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante».

<sup>18</sup> L'art. 631 c.p. (*Usurpazione*) così dispone «Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206».

<sup>19</sup> L'art. 632 c.p. (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*) così dispone «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206».

<sup>20</sup> L'art. 633 c.p. (*Invasione di terreni o edifici*) così dispone «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi».

<sup>21</sup> L'art. 635 c.p. (*Danneggiamento*) così dispone al primo comma «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309».

<sup>22</sup> L'art. 647 c.p. (*Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*) così dispone «È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.

Di sanzioni pecuniarie civili trattano più ampiamente le successive lettere d) ed e), alle quali si rinvia, che specificano meglio anche l'entità della sanzione per le condotte che diverranno penalmente irrilevanti.

***La depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina (comma 3, lett. b))***

La lettera b) prevede l'ulteriore criterio dell'abrogazione, con trasformazione in illecito amministrativo, del **reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato**, di cui all'articolo 10-bis del TU immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Si tratta della contravvenzione introdotta nel TU immigrazione dalla legge 94/2009 (parte integrante del "pacchetto sicurezza" varato all'inizio della XVI legislatura) con la quale si punisce con una ammenda da 5 mila a 10 mila euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato illegalmente. Sul procedimento penale è competente il giudice di pace.

Analiticamente, in base all'art. **10-bis** del t.u. immigrazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale (*comma 1*). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale (*comma 2*). Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace (*comma 3*). Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato (*comma 4*). Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale (*comma 5*). Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 6, del testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (*comma 6*).

La materia è parzialmente interessata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza

la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri") recepita dall'ordinamento ad opera del decreto-legge 89/2011.

Il reato di immigrazione illegale non è in realtà oggetto di sindacato della sentenza Sagor. Quest'ultima, peraltro, ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva rimpatri non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare quale reato e lo punisca con sanzioni penali.

Tuttavia, la Corte individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando quest'ultima del suo effetto utile".

La prima misura risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000).

Secondo la Corte, la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità.

Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni).

E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1 TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art. 13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.

E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.

L'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è previsto dall'articolo 2 del disegno di legge europea 2013-bis, attualmente all'esame della Camera (A.C. 1864).

Il principio di delega prevede che debbano **conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia**. Tra queste si ricorda la violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato successivamente all'espulsione amministrativa, punita con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 13, co. 13, TU); la violazione del divieto di reingresso a seguito di espulsione disposta dal giudice, punita con la stessa pena (art. 13, co. 13-bis, TU); il reingresso dello straniero già punito per violazione del divieto di reingresso, punito con la reclusione da 1 a 5 anni (art. 13, co. 13-bis TU); la

violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, punito con una multa fino a 20.000 la prima volta (art. 14, co. 5-ter, TU) e fino a 30.000 euro successivamente (art. 14, co. 5-quater, TU).

*Pare utile coordinare questa disposizione con quella di carattere generale contenuta nel comma 2, lettera a), ai sensi della quale - come già evidenziato - il Governo è delegato a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (salve le sopra richiamate eccezioni).*

***L'introduzione di sanzioni pecuniarie civili (comma 3, lett. d) ed e)***

La lettera d) delega il Governo a disciplinare una sanzione pecuniaria civile, da **aggiungere al risarcimento del danno** patito dall'offeso, individuando:

- le condotte alle quali applicare la sanzione;
- l'importo minimo e massimo;
- l'autorità competente all'irrogazione.

*Si rileva la particolare ampiezza dei principi di delega sul punto, che non indicano né le condotte né i limiti delle sanzioni. Pare utile valutare se il riferimento alla "autorità competente all'irrogazione" debba intendersi all'autorità giudiziaria (se fosse un'autorità amministrativa, verrebbe meno il tratto peculiare delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative).*

La successiva lettera e) specifica che nella individuazione della sanzione civile da applicare alle condotte di cui alla lettera a) – ovvero descritte in articoli del codice penale soggetti ad abrogazione – il Governo dovrà rispettare i seguenti criteri:

- proporzionalità alla gravità della violazione;
- proporzionalità alla reiterazione dell'illecito;
- proporzionalità all'arricchimento del soggetto responsabile;
- proporzionalità all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione;
- proporzionalità alla personalità dell'agente;
- proporzionalità alle condizioni economiche dell'agente.

L'istituto delle sanzioni civili, ulteriori rispetto al risarcimento, evoca i *punitive damages* (danni punitivi) di derivazione anglosassone. I *punitive damages* si caratterizzano per una condanna che prevede il pagamento di una somma di denaro che oltrepassa l'ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, allo scopo di punire comportamenti dolosi, oppressivi od oltraggiosi aventi particolare gravità sociale.

I *punitive damages* già trovano una prima, embrionale espressione nel nostro ordinamento nell'art. 96 c.p.c., il cui terzo comma, introdotto dalla legge 69/2009, prevede la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, **condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma – ulteriore rispetto alle spese processuali – equitativamente determinata.**

Come può desumersi dall'analisi dei lavori preparatori alla riforma, il legislatore ha adottato quale modello di riferimento l'istituto regolato dal previgente - e contestualmente abrogato - articolo 385, quarto comma (che così recitava: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave»). In questo modo, – con l'inserimento di una norma analoga nel libro primo del codice – il legislatore ha introdotto una disposizione di portata generale, riferita a ogni tipo di controversia e non circoscritta al solo ricorso per Cassazione.

Peraltro, diversamente dal modello ispiratore dell'art. 385, 4° co., la norma introdotta chiarisce unicamente che la condanna può essere pronunciata: a) anche d'ufficio, senza necessità di un'apposita istanza di parte (che, se formulata, assume valenza di mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso); b) soltanto nei confronti della parte soccombente in giudizio; soccombenza, questa, da intendere, in analogia con quanto ritenuto in relazione alla fattispecie di cui al 1° co., come totale e concreta, con esclusione delle ipotesi di soccombenza reciproca o parziale.

Sul punto, si veda da ultimo Trib. Bari Sez. III, 14-02-2012, secondo cui l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria che prescinde dalla domanda di parte e dalla prova dei danni e si fonda sulla mala fede o la colpa grave del soggetto risultato poi soccombente nel giudizio.

Anche il Consiglio di Stato, nella sent. n. 3083 del 23 maggio 2011, ha evidenziato come, in materia di spesa di giudizio, la norma sancita dall'art. 96, co. 3, persegue lo scopo immediato di approntare una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile; indirettamente si coglie l'ulteriore intento della legge di arginare il proliferare di cause superflue che appesantiscono oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo.

**Il comma 4** prevede che i decreti legislativi siano adottati entro il termine di **18 mesi** dalla data di entrata in vigore della nuova legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sugli schemi dei decreti legislativi dovranno esprimere il parere le competenti Commissioni entro il termine di **30 giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di diciotto mesi di cui sopra o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Si dispone inoltre che nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tenga conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. Si prevede altresì che i



decreti legislativi contengano le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Infine il **comma 5** stabilisce che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti, possono essere emanati uno o più **decreti correttivi ed integrativi** nel rispetto della procedura di cui al comma 4, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo in commento.

*Si osserva, infine che l'articolo 2 non contiene alcuna previsione in ordine ad un'apposita normativa transitoria da accompagnare alla depenalizzazione. In assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati. Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, del codice penale), né quali illeciti amministrativi, in quanto l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (comma 1) e che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati» (comma 2).*

*La Cassazione penale ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria. Diverso è l'orientamento della Cassazione civile che ritiene le disposizioni transitorie previste dalla Legge n. 689 del 1981 – in base alla quale le disposizioni in materia di depenalizzazione contenute nella legge "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito" (art. 40) – siano suscettibili di interpretazione analogica, essendo dunque consentita l'applicazione, pur in mancanza di una norma espressa, delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie agli illeciti depenalizzati commessi prima della legge di depenalizzazione.*

*Proprio per evitare incertezze sul punto una specifica previsione di delega in ordine alla normativa transitoria fu introdotta nella depenalizzazione di cui alla legge n. 205 del 1999 (si veda in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge citata). La funzione di un'apposita normativa transitoria si evidenzia peraltro anche con riferimento alle ipotesi di trasformazione di reati in illeciti civili, rispetto alle quali mancano peraltro precedenti normativi essendo quelli - cui si è fatto riferimento in precedenza - limitati a casi di trasformazione di reati in illeciti amministrativi.*



## CAPO II (SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA)

Il **Capo II** della proposta, composto, a seguito dell'approvazione da parte del Senato, dagli articoli da 3 a 8, introduce nell'ordinamento l'istituto della **sospensione del procedimento penale con messa alla prova**.

Scopo della nuova disciplina – ispirata alla *probation* di origine anglosassone – è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità.

La disciplina del **processo penale minorile** (DPR 448/1988) prevede (**art. 28**) che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la **sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova**. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (comma 1). Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato (comma 2). Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore (comma 3). La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte (comma 5).

Ai sensi del successivo **art. 29** del DPR, decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. All'esito negativo della prova, il giudice assume, ex artt. 32 e 33, gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione del processo.

L'**art. 27 del D.L.vo n. 272/1989** (*Norme di attuazione del processo minorile*) detta la disciplina delle modalità di articolazione dell'intervento dei servizi sociali minorili sia per l'elaborazione del progetto individuale della messa alla prova che dei controlli periodici sul minore e i relativi obblighi di informazione al giudice sull'andamento della prova.

L'introduzione della messa alla prova nel processo penale ordinario era stata prevista anche nei lavori della cd. **Commissione Pisapia**<sup>23</sup> durante la XV legislatura.

La **Relazione finale** della Commissione Pisapia (19 novembre 2007) così recitava: *“La Commissione ha ritenuto di estendere al processo per adulti, in presenza di reati*

---

<sup>23</sup> Istituita il 30 luglio 2006 (XV leg) con decreto del Ministro della Giustizia Mastella, la Commissione aveva avuto l'incarico di predisporre uno schema di disegno di legge delega di riforma del codice penale.

*puniti con pena diversa da quella detentiva e per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, l'istituto della "messa alla prova", che, nel processo minorile ha dato risultati positivi in una percentuale, secondo stime del Ministero, attorno all'85%. Tale istituto ..... oltre a consentire di pervenire all'estinzione del reato (laddove la rinnovata sospensione condizionale della pena potrà solo estinguere quest'ultima), avrà sicuramente effetti positivi anche in termini di deflazione del carico giudiziario. Poiché tale istituto si configura come una probation giudiziale con sospensione del procedimento, la sua concessione non poteva non essere ancorata alla tipologia di pena e/o a parametri edittali: in particolare la messa alla prova sarà possibile solo in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue.*

*Si è previsto, onde evitare la eccessiva cumulabilità dei benefici, che - se la sospensione del processo con messa alla prova sia stata concessa per reato punito con pena detentiva - una eventuale successiva sospensione condizionale della pena non potrà mai essere concessa più di una volta. La Commissione ha ritenuto che la disciplina concreta dell'Istituto, per il suo carattere fondamentalmente processuale, dovrà trovare spazio nel codice di rito".*

La messa alla prova (introdotta dall'art. 44 dell'articolato della Commissione) è, inoltre, stata prevista dalla stessa Commissione anche in possibile abbinamento alla sospensione condizionale della pena, anch'essa oggetto di intervento nel progetto di legge delega. L'art. 48 dell'articolato (*Sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo*) aveva, infatti previsto che la sospensione condizionale potesse, o dovesse, a secondo dei casi, accompagnarsi alla messa alla prova; la norma stabiliva, infatti, che il giudice, nel sospendere l'esecuzione della pena, potesse ordinare la messa alla prova del condannato per il periodo corrispondente, per favorirne il reinserimento sociale e che in caso di seconda concessione la messa alla prova fosse obbligatoria. In caso di messa alla prova: a) il giudice, sentite le parti, determina prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato; che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni; b) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni; c) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato; d) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato; e) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga raggiunto il reinserimento sociale dello stesso.

### Articolo 3 (Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

L'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I (tra le **cause estintive del reato**) tre nuovi articoli (da 168-bis a 168-quater) relativi alla messa alla prova. Su tali disposizioni, già introdotte dalla Camera, è intervenuto il Senato.

Il nuovo **articolo 168-bis c.p.** prevede che nei seguenti procedimenti l'**imputato** possa **chiedere** la sospensione del processo con messa alla prova (*primo comma*):

- **procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria;**
- procedimenti per reati puniti **con pena detentiva fino a 4 anni** (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria);

La formulazione del testo esclude che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della sospensione, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale.

*Si osserva, dal punto di vista sistematico, che i riferimenti ai limiti edittali sono, in genere, integrati da previsioni che tengono conto in modo specifico degli effetti delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale (si veda, a titolo esemplificativo, il disposto dell'articolo 157 del codice penale in tema di prescrizione ovvero quello dell'articolo 4 del codice di procedura penale o ancora quello dell'articolo 278 dello stesso codice in materia di misure cautelari.*

- procedimenti per uno dei **reati** in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la **citazione diretta a giudizio** ovvero sia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, secondo comma, c.p.), violazione di sigilli aggravata (art. 349, secondo comma, c.p.), rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p.) con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato (art. 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).

**La sospensione non potrà comunque essere concessa:**

- **all'imputato che si sia già avvalso di questo istituto** (*quarto comma*). Il **Senato** ha infatti modificato la disposizione approvata dalla Camera che consentiva l'accesso alla messa alla prova per due volte, a meno che non

si trattasse di un procedimento per reato della stessa indole rispetto a quello per il quale si era già beneficiato della messa alla prova;

- ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.), in base al *quinto comma* dell'art. 168-bis.

I *commi secondo e terzo*, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i **contenuti della messa alla prova**. L'applicazione della misura comporta:

- **condotte riparatorie** volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
- **ove possibile**, misure **risarcitorie** del danno;
- l'**affidamento** dell'imputato **al servizio sociale per lo svolgimento di un programma** che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali;
- la **prestazione di lavoro di pubblica utilità**. Se, infatti, la Camera aveva inserito il lavoro di pubblica utilità tra i possibili contenuti del programma elaborato dai servizi sociali, il **Senato** ha espressamente **subordinato la messa alla prova alla prestazione del lavoro**. Tale attività lavorativa presenta le seguenti **caratteristiche**:
  - prestazione **non retribuita**;
  - prestazione da determinare – in base a quanto stabilito dal Senato - tenendo conto delle **specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato**;
  - prestazione della durata di **minimo 10 giorni** (erano 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati), anche non continuativi;
  - prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o onlus, ma anche, come aggiunto da Senato, presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali;
  - prestazione la cui durata giornaliera non può superare le 8 ore;
  - prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Il lavoro di pubblica utilità è già presente nel nostro ordinamento.

Al riguardo vengono in rilievo, in primo luogo, le disposizioni del già citato Decreto legislativo n. 274 del 2000, sulla **competenza penale del giudice di pace**. Il lavoro di pubblica utilità costituisce infatti una delle sanzioni principali previste per i reati attribuiti alla competenza penale del giudice di pace (si veda l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 274). In tale ambito l'applicazione dello

stesso può avvenire "solo su richiesta dell'imputato" (ai sensi dell'articolo 54 del medesimo decreto).

In secondo luogo - con riferimento al tema in questione - vanno richiamate le modifiche apportate alla disciplina della **sospensione condizionale** della pena dalla legge n. 145 del 2004. In particolare, la legge citata ha modificato il disposto dell'articolo 165 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma del medesimo articolo 165. Tra questi è ricompresa, purché il condannato non si opponga, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività risulta sostanzialmente equiparabile al lavoro di pubblica utilità considerato, tra l'altro, che l'articolo 18-bis del Regio Decreto n. 601 del 1931, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, introdotto dalla citata legge n. 145 de 2004, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del predetto Decreto legislativo n. 274 del 2000. Anche tale prestazione è subordinata al consenso dell'interessato.

Infine, in tema di **conversione** delle pene pecuniarie, l'articolo 1026 della legge n. 689 del 1981 prevede che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato possono essere convertite, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Anche per quanto riguarda i reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 55 del più volte citato Decreto legislativo n. 274, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato può essere convertita, a richiesta del condannato medesimo, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54 dello stesso decreto.

Il nostro ordinamento prevede poi alcuni **ulteriori e specifici casi di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità**.

In proposito si rammenta che il decreto-legge n. 272 del 2005 ha introdotto una modifica all'articolo 73 testo unico in materia di sostanze **stupefacenti** e psicotrope - di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - prevedendo, al comma 5-bis di tale articolo, che nelle ipotesi di produzione, traffico e detenzione illeciti delle predette sostanze, nei casi di lieve entità, il giudice può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità, in luogo delle pene detentive o pecuniarie, "su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero".

Il lavoro di pubblica ha in tale ipotesi una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata. Il successivo **decreto-legge n. 78 del 2013**, inserendo un comma 5-ter all'articolo 73 citato, ha poi ulteriormente esteso tale disciplina ad altre fattispecie di reato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore

abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, qualora il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione e salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

Inoltre nel **codice della strada** di cui al Decreto legislativo. n. 285 del 1992, agli articoli 186 e 187, rispettivamente dedicati alla guida sotto l'effetto dell'alcool e di stupefacenti, in seguito alle modifiche recate dalla legge n. 120 del 2010, si prevede la possibilità di sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, in alcuni casi, con lavori di pubblica utilità "se non vi è opposizione da parte dell'imputato". Anche in questo caso il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Emerge, in sintesi, come nelle vigenti previsioni in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero relative ad analoghe fattispecie il legislatore si sia costantemente orientato nel senso di subordinare l'applicabilità di questa tipologia di sanzione al **consenso**, esplicito o implicito, dell'interessato. Rispetto a tale impostazione sono rinvenibili soltanto **due** circoscritte **eccezioni**.

Si tratta in primo luogo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 1228, il quale prevede, all'articolo 1, la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità per reati connessi a motivi razziali etnici o religiosi. In tale caso nulla viene specificato, dall'articolo citato, in ordine alla volontà del condannato.

In secondo luogo la legge n. 102 del 2006, inserendo nel codice della strada l'articolo 224-bis, ha previsto che, nei casi di condanna per delitto colposo in violazione del medesimo codice, il giudice possa disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità. Anche in tale caso nulla si dice, nel testo del citato articolo, circa la volontà del condannato.

L'introduzione nell'ambito del nostro ordinamento di un'ipotesi di lavoro di pubblica utilità che prescinde dal consenso dell'interessato potrebbe, da un diverso punto di vista, essere valutata anche sotto il profilo della sua compatibilità con il divieto di lavoro forzato stabilito dall'articolo 4 della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** e delle libertà fondamentali. In proposito si rammenta che il citato articolo 4, al paragrafo 2, stabilisce che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio", mentre il successivo paragrafo 3 prevede che "non è considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici."



Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente precisato che l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio" indica "ogni lavoro o servizio che è imposto ad una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la detta persona non si è offerta volontariamente", rilevando inoltre come le eccezioni previste dal citato paragrafo 3 del medesimo articolo 4, nonostante la loro diversità, sono fondate su esigenze di tutela di interessi generali della collettività, nonché su esigenze di solidarietà. (si vedano Van der Musselle v. Belgium, Siliadin v. France, Karlheinz Schmidt v. Germany, Zarb Adami v. Malta, Van Droogenbroeck v. Belgium, Stummer v. Austria). Inoltre, con riferimento a casi che prevedevano sia l'obbligo di prestare attività lavorativa in condizioni di detenzione, sia l'obbligo di prestare attività lavorativa in condizioni di libertà quale adempimento al quale era subordinata la sospensione dello stato di detenzione, la Corte ha affermato che la violazione della Convenzione in tema di lavoro forzato si ha in casi di seria limitazione della libertà personale e quando il lavoro ecceda quanto richiesto dall'attuazione di un percorso di reinserimento nella società.

Potrebbe inoltre suscitare incertezze, in ordine all'esatta volontà del legislatore delegante, il fatto che la lettera i) - stabilendo che "per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera 1)" - utilizzi una formulazione che già sul piano letterale può essere letta sia nel senso di configurare la sanzione del lavoro di pubblica utilità come una misura che si aggiunge alla reclusione domiciliare ovvero all'arresto domiciliare, sia nel senso che il giudice può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità in via alternativa alle predette pene detentive non carcerarie per i reati considerati. In questa seconda direzione depongono peraltro sia i precedenti normativi - nel senso che in questi il lavoro di pubblica utilità ha generalmente carattere alternativo alle sanzioni detentive in senso proprio - sia la circostanza che la formulazione della successiva lettera l) del comma 1 in commento riprende quella del terzo comma del nuovo articolo 168-bis del codice penale introdotto dal successivo articolo 3 del disegno di legge in esame, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, dove il lavoro di pubblica utilità è senz'altro configurato come una misura che esclude lo stato detentivo.

Il nuovo **articolo 168-ter c.p.**, non modificato dal Senato, disciplina gli **effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova**, prevedendo:

- durante la prova (*primo comma*), la sospensione del corso della **prescrizione** del reato, relativamente al solo imputato ammesso alla prova e non anche ai concorrenti nel reato (a seguito dell'asserita inapplicabilità del primo comma dell'art. 161 c.p.);

- in caso di esito positivo della prova (*secondo comma*), l'**estinzione del reato**, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Il nuovo **articolo 168-quater c.p.** concerne la **revoca della sospensione** del procedimento con messa alla prova. La disposizione – modificata dal **Senato** – individua le seguenti circostanze che conducono alla revoca:

- la **trasgressione grave** del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice (per il testo approvato dalla Camera la trasgressione doveva essere “di non lieve entità”);
- la **reiterata** trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice;
- il **rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità** (questa novella è coerente con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova);
- la commissione, durante il periodo di prova, di un **nuovo delitto non colposo** ovvero di **un reato della stessa indole** rispetto a quello per cui si procede. Il testo approvato dalla Camera non prevedeva questa ipotesi, che era comunque in astratto riconducibile alla trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe stata in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice, che il Senato ha deciso di evitare.

## Articolo 4

### (Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

L'**articolo 4** modifica il codice di procedura penale, introducendo nel Libro VI (*Procedimenti speciali*), il **Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova)**, che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies, e introducendo anche il nuovo art. 657-bis, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio.

In particolare, il nuovo **articolo 464-bis c.p.p. – non modificato** nel corso dell'esame al Senato - dispone che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta; personalmente o a mezzo procuratore speciale) entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento (*commi 1-3*).

Fase e tipo di procedimento	Termine
Udienza preliminare	Fino alla formulazione delle conclusioni (ai sensi degli artt. 421 e 422)
Giudizio direttissimo	Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
Procedimento con citazione diretta a giudizio	Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
Giudizio immediato	Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato
Procedimento per decreto	Unitamente all'atto di opposizione

All'istanza di messa alla prova occorre allegare un programma di trattamento che l'imputato elabora d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) oppure – ove l'elaborazione del programma non sia stata possibile – la richiesta dell'imputato di elaborazione del programma stesso.

I contenuti minimi del programma sono costituiti (*comma 4*):

- dalle modalità di coinvolgimento dell'imputato e – ove sia necessario e possibile - della sua famiglia e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale;
- dalle prescrizioni comportamentali e da altri impegni che l'imputato accetta di assumere, sia in relazione all'attenuazione delle conseguenze del reato (condotte riparatorie, risarcimento del danno, restituzioni), sia al lavoro di pubblica utilità e alle eventuali attività di volontariato sociale;

- dalle condotte volte a promuovere, laddove possibile, la mediazione con la parte offesa.

Per assumere la decisione in merito alla concessione, alla determinazione degli obblighi e delle eventuali prescrizioni, si prevede che il giudice possa acquisire le informazioni ritenute necessarie relativamente alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti pubblici; tali informazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza del PM e del difensore dell'imputato (*comma 5*).

L'**articolo 464-ter c.p.p.** detta disposizioni procedurali relative alla **richiesta** di sospensione del procedimento con messa alla prova **nel corso delle indagini preliminari**.

La richiesta dell'indagato deve essere rivolta al giudice che la trasmetterà al PM per acquisire – entro 5 giorni - le sue valutazioni (*comma 1*):

- se il PM acconsente alla messa alla prova, deve comunicarlo con atto scritto e sinteticamente motivato (tale ultima specificazione è stata introdotta dal **Senato**). In tal caso il giudice provvede ai sensi del successivo art. 464-quater (*commi 2 e 3*);
- se il PM dissente, deve esplicitare le sue ragioni.

La decisione è presa dal GIP. In caso di diniego della messa alla prova, l'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento; se il giudice accoglierà in quella fase la richiesta, provvederà a norma dall'art. 464-quater (*comma 4*).

L'**articolo 464-quater c.p.p.** riguarda la **decisione del giudice** sulla richiesta di messa alla prova, assunta con ordinanza, e gli **effetti della pronuncia**.

La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che deve sentire le parti ed eventualmente anche l'imputato) - valutata la gravità del reato (ex art. 133 c.p.) - deriva anzitutto dalla mancanza dei presupposti per un proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p. e poi dalla prognosi favorevole su due elementi:

- l'idoneità del programma di trattamento presentato;
- la previsione che l'imputato non commetterà altri reati.

Il **Senato** ha aggiunto (al *comma 3*) che, al fine di valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato e la probabilità che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, il giudice debba valutare anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le **esigenze di tutela della persona offesa dal reato**.

Il programma trattamentale presentato con la domanda - già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato - può essere integrato o modificato dal



*dell'imputato per poter procedere alla modifica delle prescrizioni, necessita dunque di un coordinamento con l'articolo precedente.*

*Peraltro, su un piano più generale, la previsione del consenso dell'imputato risulta avere una funzione condizionante l'intera dinamica dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. A differenza che nel processo minorile, infatti, nell'istituto ora all'esame del Parlamento la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata solo dall'imputato (comma 1 dell'articolo 464-bis); le prescrizioni oggetto del programma di trattamento costituiscono impegni specifici assunti dall'imputato (comma 4 dell'articolo 464-bis), e - come si già evidenziato - ai sensi dell'articolo 464-quater, quando il giudice decide sulla sospensione del procedimento e sull'ammissione alla prova, le predette prescrizioni trattamentali sono modificabili dal giudice stesso solo con il consenso dell'imputato.*

*Si ricorda che tale scelta era stata fatta alla Camera dei deputati anche a seguito delle audizioni svolte nel corso dell'esame dell'A.C. 5019 della XVI legislatura<sup>24</sup>, nell'ambito delle quali era stato evidenziato che il ruolo attribuito al consenso dell'imputato è finalizzato sia ad evitare problemi di compatibilità con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - in ordine al divieto di lavoro forzato - sia a giustificare un trattamento sanzionatorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna (e da questo punto di vista vengono in rilievo gli articoli 27, secondo comma, e 111 della Costituzione). Potrebbe pertanto ritenersi opportuno un approfondimento sul punto in questione.*

L'articolo 464-sexies c.p.p., non modificato dal Senato, disciplina l'acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che il giudice, a richiesta di parte, possa svolgere l'attività probatoria non rinviabile, nonché quella che può condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'articolo 464-septies c.p.p. disciplina l'**esito della messa alla prova** stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara **estinto il reato con sentenza**. Il **Senato** è intervenuto sulla valutazione del giudice circa l'esito positivo della prova, stabilendo che a tal fine il giudice deve tenere conto, oltre che del comportamento dell'imputato, "del rispetto delle **prescrizioni impartite**" (comma 1).

Se, al contrario, la prova ha esito negativo, il giudice adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento penale. Il **Senato** ha soppresso il periodo in base al quale le informazioni acquisite durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel prosieguo del procedimento penale.

<sup>24</sup> Si vedano, in particolare, le audizioni svoltesi davanti alla commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 20 e 21 giugno 2012, nonché in data 3 luglio 2012.

L'**articolo 464-octies c.p.p.**, non modificato dal Senato, è relativo alla possibile **revoca dell'ordinanza di messa alla prova**, disposta anche d'ufficio dal giudice (a sua volta con ordinanza). Il provvedimento di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge e, quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

L'**articolo 464-novies c.p.p.**, non modificato dal Senato, stabilisce il divieto di riproposizione dell'istanza di messa alla prova sia in caso di esito negativo della prova, sia in caso di revoca della misura.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge aggiunge, infine, nel codice di procedura penale l'**articolo 657-bis**, concernente il **computo del periodo di messa alla prova** dell'imputato in caso di revoca del provvedimento di ammissione.

Tale norma prevede che, in caso di prova negativa o di revoca, il pubblico ministero debba detrarre dalla pena da eseguire il periodo di messa alla prova, applicando questa equivalenza:

- **3 giorni di prova = un giorno di pena detentiva (reclusione o arresto) = 250 euro di pena pecuniaria (multa o ammenda)**

## **Articolo 5**

### **(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)**

L'articolo 5, **non modificato nel corso dell'esame al Senato**, novella le disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo X-bis, recante *Disposizioni in materia di messa alla prova*, composto dagli articoli 141-bis e 141-ter.

Il nuovo **articolo 141-bis** disciplina l'**avviso del pubblico ministero** per la richiesta di ammissione alla messa alla prova e prevede la facoltà dello stesso – anche prima dell'esercizio dell'azione penale – di avvisare l'interessato della **possibilità di avvalersi della messa alla prova** e della circostanza che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Il nuovo **articolo 141-ter**, invece, riguarda le attività di pertinenza dei servizi sociali nei confronti degli imputati maggiorenni ammessi alla prova. Si prevede che tali funzioni siano svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna (**UEPE**).

Gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005, n. 154 che ha modificato l'art. 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che costituiva i centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria.

Il loro coordinamento è affidato agli uffici dell'esecuzione penale esterna presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Gli uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli assistenti sociali in servizio negli UEPE svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge: compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'ufficio si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento.



Gli indirizzi generali e il coordinamento in materia sono dettati dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna presso il **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**.

In particolare, l'art. 141-ter dispone che, dopo la richiesta di programma presentata dall'imputato al competente **UEPE**, il medesimo ufficio, sulla base di indagine socio-familiare, rediga il **programma di trattamento**, sul quale deve acquisire il consenso dell'interessato, nonché l'adesione dell'ente o soggetto presso cui questi sarà chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità. Indagine e programma sono trasmessi al giudice con le considerazioni dell'ufficio.

**Obblighi di relazione al giudice**, almeno trimestrali, sull'andamento della prova sono posti in capo agli uffici locali per l'esecuzione esterna; detti uffici, al termine della prova, trasmettono al giudice una relazione finale sul decorso e l'esito della prova. Le relazioni periodiche e quella finale sono depositate in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza che decide sull'esito della messa alla prova.

**Articolo 6**  
**(Modifica al TU casellario giudiziale in materia di messa alla prova)**

L'articolo 6, **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendovi la lettera i-bis) con l'obiettivo di **aggiungere**, tra i **provvedimenti da iscrivere** per estratto, **l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.**

**Articolo 7**  
**(Disposizioni in materia di pianta organica degli UEPE e obbligo di relazione)**

In relazione all'introduzione dell'istituto della messa alla prova, l'articolo 7 del provvedimento – **non modificato** nel corso dell'esame al Senato - stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del DAP, il Ministro della Giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

**Obblighi di relazione** annuali (entro il 31 maggio di ciascun anno) alle **competenti commissioni parlamentari** sull'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.

### **Articolo 8**

#### **(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità)**

L'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il **Ministero della giustizia** (o il **presidente del tribunale delegato**) può **stipulare** con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il **Senato** ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili sul sito **internet** del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.

### CAPO III (SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI)

Il Capo III del progetto di legge, composto dagli articoli da 9 a 15, non modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina il **procedimento penale nei confronti degli irreperibili**.

Con previsioni immediatamente precettive, il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati riforma la materia della contumacia, eliminando tale istituto e sostituendolo con quello della **sospensione del procedimento per assenza dell'imputato**. L'intervento è volto a modificare il vigente quadro normativo in materia, anche in riferimento alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato - ai sensi dell'articolo 6 della **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)** - ad essere presente al proprio processo che, censurando l'Italia per la violazione del diritto anzidetto, impongono altresì un obbligo di conformazione della disciplina nazionale (ex art. 46 della CEDU).

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare, nella sentenza *Sejdovic c. Italia* (Grande Chambre del 1° marzo 2006) ha stabilito che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto ad essere presente in udienza è uno degli elementi essenziali dell'art. 6 CEDU; ne consegue che il rifiuto di riaprire un processo che si è svolto in contumacia, in assenza di ogni indicazione che l'accusato abbia rinunciato al suo diritto a comparire, è da considerarsi come un flagrante diniego di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispirano il citato art. 6.

In precedenza, la Corte EDU si era pronunciata nel caso *Somogy c. Italia* (18 maggio 2004). Entrambe le pronunce citate si sono ispirate ai principi dettati dalla Corte europea nelle più datate sentenze *Colozza c. Italia* del 12 febbraio 1985 e *Cat Berro c. Italia* del 28 agosto 1991.

Successivamente e in termini analoghi la Corte EDU si è pronunciata nei casi *Kollcaku c. Italia* e *Pititto c. Italia* (8 febbraio 2007) in cui è stato osservato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato. Ciò non può condurre ad escludere, in linea generale, che alcuni fatti possano dimostrare inequivocabilmente la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse. La Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 del c.p.p. italiano non possano essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

## **Articolo 9 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)**

L'articolo 9, **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, novella le disposizioni del codice di procedura penale in tema di udienza preliminare.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'**articolo 419 c.p.p.** - relativo agli atti introduttivi dell'udienza preliminare - **eliminando** in tale disposizione il **riferimento alla contumacia**.

Il successivo **comma 2** **sostituisce** l'**articolo 420-bis c.p.p.**, individuando i **casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato**.

Più specificamente, la nuova disposizione codicistica, al *comma 1*, prevede che, se l'imputato non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

Ai sensi del *comma 2* il giudice dispone altresì che si proceda in assenza dell'imputato quando l'imputato:

- nel corso del procedimento, ha dichiarato o eletto domicilio;
- è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
- ha nominato un difensore di fiducia;
- ancorché assente, abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza;
- risulti comunque con certezza a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso.

Ai sensi del *comma 3*, in tali ipotesi l'imputato dovrà essere rappresentato dal difensore; sarà rappresentato dal difensore e considerato presente anche se, dopo essere comparso, si allontani dall'aula di udienza o, pur presente ad una udienza, non compaia ad udienze successive.

L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. In tal caso, in base al *comma 4*, se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3, c.p.p.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 c.p.p. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la

rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Ai sensi del successivo *comma 5*, il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

Ferma la disciplina dell'impedimento a comparire, di cui all'articolo 420-ter c.p.p., che non viene novellata, l'articolo 9, **comma 3, sostituisce l'articolo 420-quater**, con la disciplina della **sospensione del processo per assenza dell'imputato**. Si prevede, infatti, che, se non ricorrono le ipotesi dell'articolo 420-bis, né quelle dell'articolo 420-ter, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice **rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria (comma 1)**.

Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere (ovvero, per la fase dibattimentale, di proscioglimento) a norma dell'articolo 129 c.p.p., il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b), c.p.p. - per cui il giudice disporrà la **separazione del processo nei confronti dell'imputato assente**, salvo che ritenga la riunione dei procedimenti assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti - mentre viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 75, comma 3, c.p.p., così da **evitare la sospensione del processo civile** in cui sia stata successivamente proposta l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le **prove non rinviabili**.

Infine la riformulazione dell'**articolo 420-quinquies**, operata dal **comma 4**, stabilisce, al *comma 1*, che, **alla scadenza di un anno** dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone **nuove ricerche dell'imputato** per la notifica dell'avviso. Analogamente il giudice provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

Sempre l'art. 420-quinquies prevede, al *comma 2*, che il giudice disponga la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo se le ricerche hanno avuto esito positivo, se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia, nonché in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento penale e, infine, se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Il *comma 3* del nuovo art. 420-*quinquies* stabilisce inoltre che, con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero, mentre il successivo comma 4 prevede che, all'udienza di cui al comma 3, l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 c.p.p..



## **Articolo 10** **(Disposizioni in materia di dibattimento)**

L'**articolo 10, non modificato** nel corso dell'esame al Senato, novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia.

In particolare, il **comma 1 novella l'articolo 489 c.p.p.** per disciplinare l'ipotesi in cui l'**imputato** contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare **intervenga in dibattimento e chieda di rendere dichiarazioni spontanee**. Se l'imputato prova che l'assenza era incolpevole, potrà ottenere una rimessione in termini per accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento.

I **commi da 2 a 5**, intervenendo sugli articoli 490, 513, comma 1, 520 e 548, comma 3, del codice di procedura penale, **eliminano** in tali disposizioni ogni riferimento alla **contumacia**.

## **Articolo 11**

### **(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)**

L'**articolo 11** della proposta di legge, **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione del termine, ancora una volta per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia.

In particolare, i **commi 1 e 2**, nel modificare - rispettivamente - gli articoli 585 e 603, comma 4, c.p.p., sopprimono ogni richiamo all'istituto della contumacia.

Il **comma 3** aggiunge invece il comma 5-bis all'articolo 604 c.p.p. per prevedere che, **se si è proceduto in assenza dell'imputato** in carenza dei presupposti previsti dal codice, ovvero comunque quando questi incolpevolmente non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e disporre il **rinvio degli atti al giudice di primo grado**.

Il **comma 4** modifica l'articolo 623 c.p.p. per prevedere che - nei casi di cui al sopra citato comma 5-bis dell'articolo 604 - analogamente debba procedere la Corte di Cassazione; il successivo **comma 5** introduce quindi nel codice l'articolo 625-ter, dedicato alla rescissione del giudicato, possibile quando il condannato definitivo dimostri che l'assenza al processo è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Infine il **comma 6** sostituisce l'articolo 175, comma 2, c.p.p. disponendo che l'imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sia previa richiesta **restituito nel termine per proporre opposizione**, a meno che vi abbia rinunciato.

**Articolo 12**  
**(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)**

L'**articolo 12, non modificato** nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'art. 159 del codice penale, aggiungendo la sospensione del processo a carico dell'irreperibile (nuovo art. 420-bis c.p.p.) alle ipotesi che già comportano **una sospensione del corso della prescrizione** (autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudice, sospensione del procedimento e del processo penale per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore).

**Articolo 13**  
**(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)**

L'**articolo 13, non modificato** nel corso dell'esame al Senato, attribuisce il *potere regolamentare* ai Ministri della giustizia e dell'Interno affinché siano disciplinati con decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

**Articolo 14**  
**(Modifica delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)**

L'**articolo 14** della proposta di legge, **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, introduce l'art. **143-bis nelle norme di attuazione del c.p.p.** dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato.

Si prevede, in particolare, che quando il giudice dispone tale sospensione, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio, siano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, ai fini dell'inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della Legge n. 121 del 1981<sup>25</sup>, istituito presso il Ministero dell'interno.

---

<sup>25</sup> Recante *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*.

**Articolo 15**  
**(Modifiche al TU casellario giudiziale)**

L'**articolo 15**, sostanzialmente **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, novella il Testo Unico sul casellario giudiziario (D.P.R. 313/2002), aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato e, all'articolo 5, tra le iscrizioni da eliminare, lo stesso provvedimento di sospensione, ove revocato.

**CAPO IV  
(DISPOSIZIONI COMUNI)**

**Articolo 16  
(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il Capo IV, sostanzialmente **non modificato** nel corso dell'esame al Senato, concerne le disposizioni comuni e si compone del solo articolo 16 (che registra una modifica di mero coordinamento dovuta all'esame del provvedimento in Senato), recante la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, viene specificato che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle misure contenute nel progetto di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





**Documentazione in tema di depenalizzazione  
(art. 2)**



## Le precedenti depenalizzazioni

Ciclicamente il legislatore - ispirato ai principi del "*diritto penale minimo*", ovvero di quel modello che riserva l'intervento repressivo dello Stato sul piano penale esclusivamente alla tutela dei valori primari, di cui l'ordinamento non può tollerare l'offesa - rivede il diritto penale con interventi volti a ridurre il numero dei reati attraverso la soppressione di alcune fattispecie vigenti, ritenute anacronistiche, ovvero la trasformazione di alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi.

Anche se il primo intervento di depenalizzazione si può far risalire alla **legge 24 dicembre 1975, n. 706**<sup>26</sup>, è soprattutto con la **legge 24 novembre 1981, n. 689**, che si realizza la prima depenalizzazione di ampio respiro.

### LA DEPENALIZZAZIONE DEL 1981

La **legge 24 novembre 1981, n. 689**, oltre a depenalizzare sia alcuni delitti che alcune contravvenzioni (artt. 32-39), introduceva diverse altre misure volte ad alleggerire il carico complessivo del sistema penale, quali l'introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (artt. 53-76), l'estensione della perseguibilità a querela di determinati reati (artt. 86-99) e l'introduzione di una speciale ipotesi di oblazione (art. 162-bis, c.p.).

L'art. 32 della legge prevedeva l'irrogazione di sanzione amministrativa per tutti i reati puniti soltanto con la multa o l'ammenda (erano esclusi i reati che, nelle ipotesi aggravate, fossero punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria oltre che i delitti punibili a querela); l'art. 35 estendeva il regime della sanzione amministrativa a tutte le violazioni previste da leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria punite con la sola ammenda e altrettanto prevedeva l'art. 39 per le violazioni finanziarie punite con la sola ammenda. Erano inoltre depenalizzate altre ipotesi di reato<sup>27</sup>.

Erano invece **escluse dalla depenalizzazione** le seguenti fattispecie:

- a) i reati che, pur puniti con pena pecuniaria, erano puniti, nelle ipotesi aggravate, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;
- b) i reati che, pur puniti con la sola pena pecuniaria, erano perseguibili a querela;

<sup>26</sup> La legge aveva disposto, in linea generale, che «tutte le violazioni per la quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda» fossero trasformate in illecito amministrativo. Tuttavia erano state sottratte da tale depenalizzazione le numerose contravvenzioni previste dal codice penale e dal testo unico di pubblica sicurezza, dalle leggi in tema di lavoro, in tema di alimenti e bevande, da una serie di leggi poste a tutela della sanità e dell'ambiente, dalle leggi in tema di edilizia e di urbanistica.

<sup>27</sup> Si tratta:

- dei reati previsti dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 c.p.;
- i reati previsti dagli artt. 121 e 124 TULPS e dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del relativo regolamento;
- taluni reati previsti dal codice della strada;
- il reato previsto dall'art. 32 della legge n. 990 del 1969, in tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

- c) i reati previsti dal codice penale (salvo i casi espressamente elencati);
- d) i reati in tema di armi, munizioni ed esplosivi;
- e) i reati in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, salvo talune eccezioni;
- f) i reati in materia di inquinamento;
- g) i reati in tema di impiego pacifico dell'energia nucleare;
- h) i reati previsti dalla legge edilizia ed urbanistica;
- i) i reati previsti dalla legge in materia di lavoro, ivi compresa la normativa antinfortunistica;
- l) taluni reati in materia elettorale;
- m) i reati in tema di interruzione volontaria della gravidanza.

Nonostante l'intervento del 1981, pochi anni dopo, nel **1988**, la **Commissione** ministeriale per la riforma del codice penale presieduta dal Prof. **Pagliaro**, già individuava tra gli obiettivi da perseguire quello della ridefinizione dell'apparato sanzionatorio penale con la riduzione delle fattispecie incriminatici e del peso della legislazione speciale.

Anche il **Consiglio superiore della magistratura**, con una relazione approvata l'11 giugno **1992**, auspicava un intervento legislativo di depenalizzazione sottolineando con forza come la sanzione penale non possa essere utilizzata indiscriminatamente per colpire ogni comportamento non in regola con le norme, ma, come essa debba, al contrario, essere riservata alle esigenze di tutela dei beni primari della collettività e, segnatamente, dei beni di rilevanza costituzionale.

In questo clima, nel corso dell'**XI legislatura** il legislatore ha approvato i seguenti provvedimenti di depenalizzazione:

- legge 6 dicembre 1993, n. 499, "*Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro*"<sup>28</sup>;
- legge 28 dicembre 1993, n. 561, "*Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi*";
- legge 28 dicembre 1993, n. 562, "*Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari*"<sup>29</sup>.

Nel corso della **XII legislatura** la Commissione giustizia della Camera calendarizza proposte di legge per la depenalizzazione dei c.d. reati minori e nella XIII legislatura si giunge all'approvazione della **legge 25 giugno 1999, n.**

<sup>28</sup> Il Governo ha attuato questa delega con il D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211 (*Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali*), il D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 (*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio*) ed il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*).

<sup>29</sup> Il Governo ha attuato la delega con l'emanazione del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (*Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*).

**205**, recante **Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.**

**LA DEPENALIZZAZIONE DEL 1999**

La **legge 25 giugno 1999, n. 205** ha conferito al Governo tre distinte deleghe:

- la prima è volta a trasformare in illeciti amministrativi diverse fattispecie di reato in materia di disciplina degli alimenti, della navigazione, di circolazione stradale e autotrasporto, di leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari, di assegni bancari e postali. La legge analiticamente indica i principi della depenalizzazione, specificando per ogni settore quali condotte devono restare penalmente sanzionate. Inoltre, la legge elenca una serie di disposizioni legislative per le quali prefigura la depenalizzazione. All'attuazione di questa delega il Governo ha provveduto con il **decreto legislativo n. 507 del 1999**;
- la seconda è relativa alla sostanziale depenalizzazione della disciplina dei reati in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto, imperniata sulla legge 7 agosto 1982 n. 516 (cd. "manette agli evasori"). La delega è stata attuata con il **decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**;
- la terza riguarda l'adozione di misure alternative alla detenzione, con la possibilità per il giudice, in relazione alle diverse fattispecie di reato, di optare per la detenzione carceraria o altra misura (lavoro di pubblica utilità non retribuito, lavoro sostitutivo o altre forme prescrittive specifiche). Questa **delega** è rimasta **inattuata**.

La legge delega ha previsto infine l'attribuzione della competenza generale sull'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (di norma prefettizie) emesse a seguito dell'accertamento di violazioni amministrative, al **giudice di pace**, ferma restando, in casi specificamente individuati, la competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il **decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507**, con un testo ampio e particolarmente articolato (ben 105 articoli), ha attuato la prima delle deleghe. Analiticamente,

- il *titolo I* ha affrontato la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di **alimenti**, agendo tramite la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati prima previsti, con eccezione di quelli contenuti nel codice penale e di alcune fattispecie previste dalla legge 283/1962; viene precisata l'entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono misure interdittive dell'attività in casi particolari (come la sospensione o la revoca della licenza), oltre alla chiusura dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari;
- il *titolo II* ha modificato il sistema sanzionatorio previsto dal **codice della navigazione**. Sono depenalizzate diverse fattispecie in materia di danni a beni pubblici destinati alla navigazione, di ordinamento e polizia dei porti e degli aerodromi, di assunzione della gente di mare e del personale navigante, di proprietà della nave e dell'aeromobile, di polizia della navigazione. In tal caso, la depenalizzazione, in ossequio a quanto previsto dalla legge delega, ha riguardato soltanto le contravvenzioni, ad esclusione dei delitti previsti dagli artt. 1161, 1176 e 1177; anche in tale settore sono introdotte sanzioni accessorie come la sospensione dei titoli professionali marittimi, la sospensione della professione marittima o aeronautica ecc.;
- il *titolo III* è intervenuto sul sistema sanzionatorio in materia di **circolazione stradale**. L'intervento riguarda il codice della strada (D.Lgs 285/1992), la disciplina

dell'autotrasporto (artt. 24 e 26 della legge 298/1974) e la normativa sul blocco stradale (art. 1 del d.lgs. n. 66/194), che viene trasformato in illecito amministrativo, con l'esclusione delle ipotesi di abbandono o deposito sui binari di oggetti di congegni o altri oggetti di qualsiasi specie, che continua ad essere punito con la reclusione da uno a sei anni; di particolare impatto appare l'intervento depenalizzatore di moltissimi illeciti previsti dal codice della strada (ad es. la guida senza patente e le condotte in materia di guida dei veicoli) con alcune significative eccezioni, di particolare gravità.

- il *titolo IV* ha disposto in ordine ad alcune **violazioni finanziarie** abrogando in particolare l'art. 20 della legge 4/1929 che conteneva il principio della cd. ultrattività delle norme penali finanziarie, sancendo il principio dell'irretroattività della norma penale sfavorevole, ma non l'obbligatoria retroattività di quella favorevole sopravvenuta. Alla scomparsa del principio di ultrattività è ricollegato un notevole effetto deflattivo sul carico penale potendo trovare applicazione, anche per le norme penali tributarie, l'art. 2 c.p. L'art. 25 del D.Lgs 507 opera, in particolare, una limitata depenalizzazione di alcune fattispecie di contrabbando previste dal T.U delle leggi doganali (DPR 43/1973) sempre che esse non riguardino tabacchi lavorati esteri.
- il *titolo V* affronta la disciplina degli **assegni bancari e postali**, prevedendo in particolare la depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto e senza autorizzazione (art. 1 e 2 della legge 386/1990). Il fulcro del nuovo modello sanzionatorio è la cd. revoca di sistema (art. 35) ovvero un meccanismo automatico per il quale l'emissione di assegni senza provvista o autorizzazione comporta, per sei mesi, la revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni e il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con le banche o uffici postali (a differenza di quanto accadeva in precedenza ove la revoca era solo aziendale). Strumentale al funzionamento dell'indicato meccanismo è l'istituzione di un apposito archivio informatico presso la Banca d'Italia (art. 36);
- il *titolo VI*, infine, attua la delega per la parte relativa alla **trasformazione in illeciti amministrativi di reati** (delitti e contravvenzioni) **previsti dal codice penale** (Capo I)<sup>30</sup> e da numerose **leggi speciali** (Capo II). In particolare, il legislatore delegato ha depenalizzato gli illeciti contenuti in 33 leggi speciali, inerenti i più diversi settori (dall'abigeato, alla bonifica di terreni paludosi, ai divieti di importazione e esportazione, al lotto pubblico, alle frodi pensionistiche, all'imposta sugli spettacoli, all'invito al libertinaggio, alla pubblicità sui medicinali di uso umano).
- Il *titolo VII*, accorpa in unico contesto le modifiche alla legge di depenalizzazione n. 689/1981, introducendo una disposizione che precisa il concetto di reiterazione delle violazioni amministrative e una deroga al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 689. Inoltre, applicando le previsioni dell'art. 1 della legge delega, il decreto

<sup>30</sup> I reati contenuti nel codice penale oggetto di depenalizzazione sono i seguenti: Artt. 345 Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni - 350 Agevolazione colposa della violazione di sigilli - 352 Vendita di stampati sequestrati - 465 Uso di biglietti falsificati di imprese di trasporto - 466 Alterazioni di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati - 498 Usurpazione di titoli e onori - 527 Atti osceni - 654 Grida e manifestazioni sediziose - 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni - 663-bis Divulgazione di stampa clandestina - 664 Distruzione o deterioramento di affissioni - 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza - 675 Collocamento pericoloso di cose - 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni - 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione - 688 Ubriachezza - 692 Detenzione di misure e pesi illegali - 705 Commercio non autorizzato di cose preziose - 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti - 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Per la quasi totalità degli illeciti indicati la sanzione amministrativa è irrogata dal prefetto.

legislativo restituisce al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento e all'ordinanza che dispone la sola confisca (artt. 22 e ss. della legge 689/1981);

- il *titolo VIII* reca infine le norme relative alla disciplina transitoria che, a fronte dell'elevato numero di procedimenti pendenti per reati oggetto di depenalizzazione, assume particolare rilievo. La norma chiave del titolo è l'art. 100 che, allineandosi alla impostazione dettata dalla legge 689/1981 (artt.40 e 41), ha applicato in pieno il principio del *favor rei* stabilendo che le norme che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative possono essere applicate anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 507, facendo ovviamente salva l'intangibilità del giudicato.

All'indomani della depenalizzazione, peraltro, lo stesso legislatore ha continuato ad **introdurre nuove fattispecie penali**<sup>31</sup>.

Basti pensare che **dal decreto legislativo n. 507 del 1999 al 30 gennaio 2014** sono state introdotte nel nostro ordinamento non meno di **310 nuove fattispecie penali**, tra le quali 171 nuove contravvenzioni e 139 nuovi delitti (v. *infra*).

Per questa ragione, anche nella **scorsa legislatura**, il Governo Monti ha presentato alla Camera un **disegno di legge di depenalizzazione** (AC 5019-ter), che non ha concluso l'iter, ma i cui contenuti sono in parte stati ripresi dal Senato all'articolo 2 del provvedimento in esame.

<sup>31</sup> Nella **XV legislatura**, la **Commissione** ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta da Giuliano **Pisapia**, ha affermato, nella relazione del 19 novembre 2007, che una riforma del codice deve porsi l'obiettivo di un diritto penale "minimo, equo ed efficace", in grado di invertire la tendenza "panpenalistica" che mostra, ogni giorno di più, il suo fallimento. L'inserimento nel nostro ordinamento di sempre nuove fattispecie penali (soprattutto contravvenzionali) – che puniscono condotte per le quali sarebbe ben più efficace una immediata sanzione amministrativa – ha contribuito in modo rilevante a determinare l'attuale stato della nostra giustizia penale, unanimemente considerata al limite del collasso, con milioni di procedimenti penali pendenti e conseguente quotidiana violazione di quella "ragionevole durata del processo", sancita dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.





**Tabella n. 1 – Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi**

La tabella contiene - in ordine cronologico decrescente – i provvedimenti che hanno introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie penali da gennaio 2000 a dicembre 2013 ad eccezione dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Non sono state considerate le novelle di illeciti già considerati penali prima del gennaio 2000.

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 146/2013 (in corso di conversione)	<i>Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria</i>	2. Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità	1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della <b>reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000</b> ";
D.L. 136/2013 (in corso di conversione)	<i>Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate</i>	3. Combustione illecita di rifiuti	1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: "Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la <b>reclusione da due a cinque anni</b> . Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della <b>reclusione da tre a sei anni</b> . [...]
D.lgs 108/2013	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono</i>	3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l' <b>arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro</b> .
		4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l' <b>arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro</b> .

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		5. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
		10 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale	2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
		11. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.
		12. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		15. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l' <b>arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro</b> .
D.lgs 26/2013	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.</i>	8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l' <b>arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro</b> . 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l' <b>arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro</b> .
		9. Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l' <b>arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro</b> .
D.lgs 25/2013	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.</i>	2. Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento è punito con l' <b>arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro</b> .

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		3. Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto	1. Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro</b> .
L. 247/2012	<i>Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense</i>	46. Esame di Stato	10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della <b>reclusione fino a tre anni</b> . Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
L. 228/2012	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).</i>	1.	340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni: e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente: "Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la <b>reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000</b> . Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. [...]".
L. 190/2012	<i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.</i>	1.	75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente: "Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la <b>reclusione da tre a otto anni</b> . Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la <b>reclusione fino a tre anni</b> . [...] r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: "Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni</b> . [...]".

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 172/2012	<p>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.</p>	<p>4. Modifiche al codice penale</p>	<p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente: "Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la <b>reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni</b> [...]"</p>
L. 163/2012	<p>Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.</p>	<p>4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione</p>	<p>[...] z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente: "Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>. [...]"</p>
L. 109/2012	<p>Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p>5. Disposizione transitoria</p>	<p>15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della <b>reclusione da uno a sei anni</b>. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 83/2012	<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	Art. 33. Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale	<p>1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: [...]) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente: «Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la <b>reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.</b> [...]</p>
L. 3/2012	<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.</i>	19. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro</b> il debitore che:</p> <p>a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;</p> <p>b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;</p> <p>c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;</p> <p>d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</p> <p>e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.</p> <p>2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.</b></p> <p>3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>
D.lgs. 4/2012	<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.</i>	8. Pene principali per le contravvenzioni	<p>1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'<b>arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.</b></p> <p>2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'<b>arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.</b></p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 186/2011	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele [...].</i>	5. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua prove sugli esseri umani, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro</b> .
D.L. 138/2011	<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	12. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	1. Dopo l'articolo 603 del <b>codice penale</b> sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la <b>reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro</b> per ciascun lavoratore reclutato. (omissis) Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. ( omissis)
D.lgs. 121/2011	<i>Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.</i>	1. Modifiche al codice penale	1. Al <b>codice penale</b> sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente: «Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l' <b>arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro</b> , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente: «Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l' <b>arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro</b> ».



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 89/2011	<i>Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari</i>	3. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE	<p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (omissis)</p> <p>d) all'articolo 14: (omissis) 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. [...] Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la <b>multa da 3.000 a 18.000 euro</b>. [...]»;</p>
			<p>5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la <b>multa da 10.000 a 20.000 euro</b>, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la <b>multa da 6.000 a 15.000 euro</b> se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. [...]»;</p> <p>6) il comma 5- quater è sostituito dal seguente: «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la <b>multa da 15.000 a 30.000 euro</b>. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;</p>
L. 95/2011	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo [...] nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i>	7. Sanzioni	<p>1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la <b>reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456</b>.</p> <p>2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.</p>
D.L. 70/2011	<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	5. Costruzioni private	<p>2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche: [...]</p> <p>13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. "; [...].</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 59/2011	Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida	3. Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli	<p>1. L'articolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente: [...]</p> <p>15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l' <b>ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro</b>; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. [...]</p>
D.lgs. 54/2011	Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.	31. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l' <b>arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro</b>.</p>
D.lgs. 50/2011	Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005 [...], in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309	<p>[...] a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: [...]</p> <p>4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la <b>reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro</b>. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registrato ai sensi del comma 5, la pena è della <b>reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro</b>. [...]</p> <p>6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la <b>reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro</b>, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la <b>reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro</b>, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registrato per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della <b>reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro</b> qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della <b>reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro</b> qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. [...]</p> <p>11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore è punito con l'<b>arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro</b>. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. [...]</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 28/2011	<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</i>	43. Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 2-2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile dell'impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la <b>reclusione da due a tre anni</b> e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.	16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l' <b>arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro</b> . Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno. 19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l' <b>arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro</b> chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
L. 201/2010	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.</i>	4. Traffico illecito di animali da compagnia	1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la <b>reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000</b> . 2. La <b>pena</b> di cui al comma 1 <b>si applica altresì</b> a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
L. 175/2010	<i>Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.</i>	1. Modifiche all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.	1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «[...] 5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b> . La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione»

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 141/2010	Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario [...].	25. Esercizio abusivo dell'attività	1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo: «Capo IV-bis, Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Art. 140-bis. Esercizio abusivo dell'attività 1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la <b>reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.</b> 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la <b>reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.</b> ».
L. 136/2010	Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia	10. Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	1. Dopo l'articolo 353 del <b>codice penale</b> è inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la <b>reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032</b> ».
D.lgs. 128/2010	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	2. Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152	24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente Titolo: «Titolo III-bis, L'autorizzazione integrata ambientale [...]» Articolo 29-quattordicesimo, Sanzioni 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell' <b>arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro</b> . 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell' <b>ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro</b> nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. 3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell' <b>arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro</b> [...]»
L. 96/2010	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.	49. Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca	1. All' articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: [...] b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l' <b>arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro</b> .";

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 58/2010	<i>Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.</i>	17. Disciplina sanzionatoria	<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'<b>arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro</b>.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'<b>arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro</b>.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro</b>.</p>
L. 55/2010	<i>Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.</i>	3. Misure sanzionatorie	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci. [...]</p> <p>3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della <b>reclusione da uno a tre anni</b>. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della <b>reclusione da tre a sette anni</b>.</p>
D.lgs. 39/2010	<i>Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati [...]</i>	27. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	<p>1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'<b>arresto fino a un anno</b>.</p> <p>2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b>.</p> <p>3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni</b>.</p>
		28. Corruzione dei revisori	<p>1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la <b>reclusione sino a tre anni</b>. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.</p>
		29. Impedito controllo	<p>1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l' <b>ammenda fino a settantacinquemila euro</b>.</p> <p>2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell' <b>ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi</b>.</p>
		30. Compensi illegali	<p>1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila</b>.</p>
		31. Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione	<p>1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065</b>.</p>
D.lgs. 35/2010	<i>Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.</i>	8. Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose	<p>8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l'<b>ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi</b>.</p>
D.lgs. 11/2010	<i>Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno [...]</i>	35. Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385	<p>11. Dopo l' articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies è punito con la <b>reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro</b>.».</p>
D.lgs. 9/2010	<i>Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.</i>	57. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l' <b>arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000</b>.</p> <p>3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49è punito con l'<b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 8/2010	<i>Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione [...] di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.</i>	4. Disciplina sanzionatoria	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplosivi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, è punito con l' <b>arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.</b>
L. 191/2009	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).</i>	2. Disposizioni diverse	29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 [della <i>Guardia di finanza</i> ] in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la <b>multa da 1.000 a 5.000 euro.</b>
L. 157/2009	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo [...] e norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i>	10. Sanzioni	1. Chiunque non denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana, è punito con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099</b> . 2. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che non denuncia alle Autorità indicate nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.</b>
			4. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 3, o nell'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.</b>
			5. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, è punito con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099</b> . La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'autorizzazione all'intervento non sia rilasciata dall'Italia.

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>6. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'Italia è competente al rilascio del medesimo, con l' <b>arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099</b>. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione.</p> <p>7. Chiunque introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione è punito con la <b>reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500</b>.</p>
L. 150/2009	<p><i>Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.</i></p>	69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare	<p>1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:[...] Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600</b>. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.[...]</p>
D.lgs. 133/2009	<p><i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</i></p>	<p>14. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di immissione sul mercato e cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro</b>.</p>
		16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro</b>.</p>



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 101/2009	<i>Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.</i>	1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	<p>17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell' <b>ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</b> ».</p> <p>18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell' <b>ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</b> ».</p>
L. 99/2009	<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.</i>	15. Tutela penale dei diritti di proprietà industriale	<p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti: «Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la <b>reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</b> Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [...]».</p> <p>Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la <b>reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</b> [...]</p>
L. 94/2009	<i>Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.</i>	1.	<p>8. All'articolo 342 del <b>codice penale</b> è premesso il seguente: «Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la <b>reclusione fino a tre anni.</b> La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».</p> <p>16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l' articolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all' articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'<b>ammenda da 5.000 a 10.000 euro.</b> Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. [...]</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]
			m) all' articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti: [...] 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b> se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della <b>reclusione da sei mesi ad un anno</b> se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. [...]
			5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b> . Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. [...]
			26. Nel libro II, titolo III, capo II, del <b>codice penale</b> , dopo l'articolo 391 è inserito il seguente: «Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b> . Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della <b>reclusione da due a cinque anni</b> ».
			19. Al <b>codice penale</b> sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente: «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la <b>reclusione fino a tre anni</b> »;
			2.
			3.

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 88/2009	<i>Dispersioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.</i>	24. Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie	<p>29. Al <b>codice penale</b> sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente: «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>.</p> <p>Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della <b>reclusione da sei mesi a tre anni</b>.</p> <p>Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».</p> <p>23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' punito altresì con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni</b> chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l' <b>arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000</b> ».</p>
D.L. 78/2009	<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	1-ter. Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie	15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della <b>reclusione da uno a sei anni</b> . La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
L. 85/2009	<i>Adesione della Repubblica italiana al [...] Trattato di Prum. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. [...]</i>	14. Sanzioni	<p>1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>.</p> <p>2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della <b>reclusione fino a sei mesi</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 64/2009	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.</i>	2. Sanzioni	<p>1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della <b>reclusione da tre a otto anni</b>.</p> <p>2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in diffidat delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della <b>reclusione da due a sei anni</b>.</p> <p>3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della <b>reclusione da due a sei anni</b>. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.</p>
L. 45/2009	<i>Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, [...]</i>	7. Attacco e distruzione di beni culturali	<p>1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la <b>reclusione da quattro a dodici anni</b>.</p> <p>2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della <b>reclusione da cinque a quindici anni</b>.</p>
			<p>1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>.</p> <p>2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della <b>reclusione da due a sette anni</b>.</p>
			<p>1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la <b>reclusione da otto a quindici anni</b>.</p>
			<p>10. Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto</p> <p>1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropriata, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>.</p> <p>2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la <b>reclusione da due a otto anni</b>.</p> <p>3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.</p>
			<p>11. Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la <b>reclusione da due a otto anni</b>, ovvero da <b>quattro a dieci anni</b> se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.</p>
			<p>12. Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>.</p> <p>2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della <b>reclusione da due a sette anni</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 39/2009	<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.</i>	15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica	<p>3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la <b>multa da 1.000 a 5.000 euro</b>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espose, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>multa da 1.000 a 5.000 euro</b> . [...]</p>
D.lgs. 23/2009	<i>Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.</i>	1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230	<p>3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:  <b>«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.</b>  4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 è punito con <b>l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro</b> .».</p>
D.L. 11/2009	<i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori</i>	7. Modifiche al codice penale	<p>1. Dopo l'articolo 612 del <b>codice penale</b> è inserito il seguente:  «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a quattro anni</b> chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 172/2008	<i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.</i>	6. Disciplina sanzionatoria	<p>1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:</p> <p>a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la <b>reclusione fino a tre anni e sei mesi</b>; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;</p> <p>b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la <b>reclusione da tre mesi a quattro anni</b> se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la <b>reclusione da sei mesi a cinque anni</b> se si tratta di rifiuti pericolosi;</p> <p>c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l' <b>arresto da un mese ad otto mesi</b> se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l' <b>arresto da sei mesi a un anno</b> se si tratta di rifiuti pericolosi;</p> <p>d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito: 1) con la pena della <b>reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro</b> se si tratta di rifiuti non pericolosi; 2) con la pena della <b>reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro</b> se si tratta di rifiuti pericolosi;</p> <p>e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la <b>reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro</b>. Si applica la pena della <b>reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro</b> se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; [...]</p> <p>g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l' <b>arresto da sei mesi a un anno</b> ;</p> <p>h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro</b> , ovvero con la pena dell' <b>arresto da tre mesi a un anno</b> se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 117/2008	<i>Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.</i>	19. Sanzioni	1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell' <b>arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</b> . Si applica la pena dell' <b>arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro</b> se la struttura di deposito è classificabile come appartenente alla categoria A ai sensi dell'articolo 9. [...]
D.L. 92/2008	<i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.</i>	5. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni</b> . [...]».
D.lgs 81/2008	<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l' <b>arresto fino a sei mesi</b> nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l' <b>arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</b> nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
D.L. 49/2008	<i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie</i>	1.	1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. [...] 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l' <b>arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro</b> .
L. 48/2008	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica [...]</i>	3. Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale	2. Dopo l'articolo 495 del <b>codice penale</b> è inserito il seguente: «Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la <b>reclusione fino ad un anno</b> ».

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
	5. Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale		<p>2. Dopo l'articolo 635-bis del <b>codice penale</b> sono inseriti i seguenti: «Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della <b>reclusione da tre a otto anni</b>. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»</p> <p>«Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»</p> <p>«Art. 635-quinquies. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). - Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della <b>reclusione da tre a otto anni</b>. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»</p> <p>3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente: «Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la <b>reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</b>».</p>



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 231/2007	<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [...]</i>	55. Sanzioni penali	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la <b>multa da 2.600 a 13.000 euro</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la <b>reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro</b>.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'<b>arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro</b>.</p> <p>4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la <b>multa da 2.600 a 13.000 euro</b>.</p> <p>5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la <b>reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro</b> [...]</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'<b>arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro</b>.</p> <p>9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro</b> [...]</p>
D.lgs. 202/2007	<i>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.</i>	8. Inquinamento doloso  9. Inquinamento colposo	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l' <b>arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000</b>.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l' <b>arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000</b> [...]</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l' <b>ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000</b>.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l' <b>arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 196/2007	<i>Attuazione della direttiva 2004/13/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.</i>	1. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.	1. Dopo il titolo II del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto il seguente: [...] Art. 55-quinquies. Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura [...] 9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, è punito con <b>l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.</b>
D.lgs 193/2007	<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.</i>	6. Sanzioni	1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000</b> , in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
D.lgs 191/2007	<i>Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.</i>	27. Sanzioni	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce cellule e tessuti destinati all'applicazione sull'uomo, nonché prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo al di fuori degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), o in assenza o in violazione delle prescritte autorizzazioni è punito con l' <b>arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000</b> . Se il colpevole è persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di un istituto dei tessuti, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera q), o il suo legittimo delegato, che non svolge una o più delle funzioni di competenza di cui all'articolo 17, comma 2, è punito con l' <b>arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000</b> . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pone la persona responsabile di un istituto dei tessuti, in condizione di non poter svolgere una o più delle funzioni di competenza di cui all'articolo 17, co 3. La persona che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione di cellule e tessuti destinati all'applicazione sull'uomo, senza possedere le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali attività, è punita con l' <b>arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000</b> .

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.L. 181/2007	<i>Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.</i>	1.	3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l' <b>arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro</b> ».
L. 124/2007	<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	20. Sanzioni penali.	1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illecitamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la <b>reclusione da tre a dieci anni</b> .
D.L. 117/2007	<i>Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione</i>	26. Trattamento delle notizie personali  42. Classifiche di segretezza.	3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la <b>reclusione da tre a dieci anni</b> .  9. Chiunque illecitamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b> .  1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l' <b>ammenda da euro 2.257 a euro 9.032</b> ; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell' <b>arresto fino ad un anno</b> . Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».
D.lgs 52/2007	<i>Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.</i>	22. Sanzioni penali	1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), è punito con l' <b>arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ; b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ; c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, è punito con l' <b>arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ; d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è punito con l' <b>arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ;

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, è punito con l' <b>arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ;</p> <p>f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> ;</p> <p>g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è punito con l' <b>arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro</b> ;</p> <p>h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), è punito con l' <b>arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro</b> ;</p> <p>i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro</b> .</p>
			<p>14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la <b>reclusione fino a due anni</b>, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.</p> <p>15. Si applica la pena detentiva della <b>reclusione fino a tre anni</b> in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.</p>
D.lgs 30/2007	Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.	20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.	
			<p>1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Art. 19-bis (Abusiva attività di forma pensionistica). - 1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro</b>. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.</p> <p>Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni</b>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.[...]</p>
D.lgs 28/2007	Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.	6. Sanzioni penali e amministrative	

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 11/2007	<i>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.</i>	2. Sanzioni	<p>1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nella loro origine, è punito con l'<b>arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro</b>.</p> <p>2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, è punito con l'<b>arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro</b>.</p> <p>3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito con l'<b>ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro</b>.</p> <p>4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l'<b>arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro</b>.</p>
D.L. 8/2007	<i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche [...]</i>	2-bis. Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce.	<p>1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'<b>arresto da tre mesi ad un anno</b>. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.</p>
		7. Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale	<p>1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la <b>reclusione da quattro a dieci anni</b>; le lesioni gravissime, con la <b>reclusione da otto a sedici anni</b>.».</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 274/2006	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afia epizootica.	79. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l' <b>arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro</b>.</p> <p>2. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 o dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 14, 15, 20, 35 e 43 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 14 è punito con l' <b>arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 25.000 euro</b>.</p>
D.L. 259/2006	Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche	3.	<p>1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della <b>reclusione da sei mesi a quattro anni</b>.</p> <p>2. Si applica la pena della <b>reclusione da uno a cinque anni</b> se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.</p>
D.lgs 219/2006	Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.	147. Sanzioni penali	<p>1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di produzione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro centomila</b>. [...]</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con l' <b>arresto sino a un anno e con l'ammenda da duemila euro a diecimila euro</b>. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.</p> <p>3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata, ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali di cui è stata comunque vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con l' <b>ammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro</b> e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell' <b>arresto da due a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro</b> e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.</p> <p>4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a centomila euro</b>. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui all'articolo 101.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell' <b>ammenda da quattrocento euro a mille euro</b> .
D.lgs 198/2006	<i>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.</i>	37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti.	5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con l' <b>ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi</b> e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.
		38. Provvedimento avverso le discriminazioni.	4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l' <b>ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi</b> .
		41. Adempimenti amministrativi e sanzioni.	2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l' <b>ammenda da 250 euro a 1.500 euro</b> .
D.lgs 161/2006	<i>Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.</i>	6. Sanzioni	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II, è punito con l' <b>arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro</b> : a) il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite; b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento dei valori limite è stato determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite; c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo conforme alle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali istruzioni.
L. 146/2006	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale [...]</i>	9. Operazioni sotto copertura.	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o contraffà l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto, è punito con l' <b>arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro</b> .
			10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>reclusione da due a sei anni</b> .

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs. 128/2006	<i>Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL [...]</i>	18. Sanzioni	2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro</b> .
L. 7/2006	<i>Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile</i>	6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	1. Dopo l'articolo 583 del <b>codice penale</b> sono inseriti i seguenti: «Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la <b>reclusione da quattro a dodici anni</b> . Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la <b>reclusione da tre a sette anni</b> . La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. [...]
D.L. 272/2005	<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti [...]</i>	4-quater. Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.	1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente: «ART. 75-bis. - (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). [...]
		6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l' <b>arresto da tre a diciotto mesi</b> . [...]	



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 262/2005	<i>Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.</i>	31. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.	<p>1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente: «Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».</p>
		33. Istituzione del reato di mendacio bancario.	<p>1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la <b>reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000</b>».</p>
		34. Falso in prospetto.	<p>1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>».</p>
		35. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.	<p>1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti: «Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>. [...] Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>. [...]</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 219/2005	<i>Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati</i>	22. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro</b>. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. [...]</p> <p>3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l' <b>ammenda da 154 euro a 1.549 euro</b>.</p>
D.lgs 209/2005	<i>Codice delle assicurazioni private.</i>	305. Attività abusivamente esercitata	<p>1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la <b>reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila</b>.</p> <p>2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la <b>reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila</b>.</p>
D.lgs. 206/2005	<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.</i>	306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza.	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la <b>reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila</b>. [...]</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'<b>arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro</b>.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), è punito con l'<b>ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro</b>.</p>
D.lgs. 196/2005	<i>Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.</i>	25. Sanzioni	<p>3. Il comandante della nave, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con l' <b>arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrecentadue</b>.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell' <b>arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatré</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 173/2005	<i>Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali</i>	7. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affidarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'<b>arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro</b>.</p>
D.L. 144/2005	<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.</i>	8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi	<p>5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>reclusione da uno a sei anni</b>.»</p>
		10. Nuove norme sull'identificazione personale.	<p>4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 497-bis., Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.»</p>
		15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo.	<p>1. Dopo l'articolo 270-ter del <b>codice penale</b> sono inseriti i seguenti: «Art. 270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la <b>reclusione da sette a quindici anni</b>.» Art. 270-quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la <b>reclusione da cinque a dieci anni</b>. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>
D.lgs. 133/2005	<i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i>	19. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'<b>arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'<b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con l' <b>arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro</b>.</p>
			<p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti con l' <b>arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro</b>.</p>
			<p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l' <b>arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro</b>.</p>
			<p>6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, è punito con l' <b>arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro</b>.</p>
			<p>7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro</b>.</p>
			<p>8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l' <b>arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro</b>.</p>
			<p>9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l' <b>arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro</b>.</p>
			<p>10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, è punito con l' <b>arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro</b>.</p>
			<p>11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con l' <b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro</b>.</p>
			<p>12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, è punito con l' <b>ammenda da tremila euro a trentamila euro</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 108/2005	Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare [...]	9.	<p>9. Sanzioni</p> <p>2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.</p>
D.lgs 96/2005	Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265.	19.	<p>19. Delle infrazioni penali e amministrative</p> <p>9. L' articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:          «Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrecentadue .».</p>
D.lgs 70/2005	Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.	2.	<p>2. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento.</p> <p>1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.</p> <p>2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila .</p>
		3.	<p>3. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento</p> <p>1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento .</p> <p>2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila .</p>
		5.	<p>5. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento</p> <p>1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento .</p> <p>2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila .</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantomilasettecento</b> .</p> <p>2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l' <b>arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila</b>.</p>
L. 62/2005	<p><i>Disposizioni per l'adempiimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004</i></p>	<p>9. Recepimento della direttiva 2003/6/CE [...], relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione [...]</p>	<p>1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la <b>reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila</b> »; [...]</p> <p>2. Al [...] decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...] sono apportate le seguenti modifiche [...]:</p> <p>a) nella parte V, titolo I, la partizione «Capo IV - Abusi di informazioni privilegiate e aggiornamento su strumenti finanziari» comprendente gli articoli da 180 a 187-bis è sostituita dal seguente titolo:</p> <p>«TITOLO I-bis, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, Capo I - Disposizioni generali [...]»</p> <p>Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro Art. 185. - (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la <b>reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni</b> .</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
D.lgs 30/2005	<p><i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.</i></p>	<p>198. Procedure di segretazione militare</p>	<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'<b>ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto</b> . Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'<b>arresto in misura non inferiore ad un anno</b> .</p>
L. 31/2004	<p><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).</i></p>	<p>1.</p>	<p>414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la <b>reclusione da sei mesi a due anni</b> chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
L. 239/2004	Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.	1.	105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l' <b>arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000</b> . Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.
<p>1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 18-bis.Sanzioni</p>			
D.lgs 213/2004	<i>Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.</i>	1. Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.	1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l' <b>arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro</b> . La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l' <b>arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro</b> . [...]
L. 189/2004	<i>Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.</i>	1. Modifiche al codice penale	1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: « <b>TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI</b> Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la <b>reclusione da tre mesi a diciotto mesi</b> . Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la <b>reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro</b> . La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la <b>reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro</b> . La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
			<p>Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro</b>. La pena è aumentata da un terzo alla metà: [...]</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la <b>reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro</b>. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.</p> <p>Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la <b>reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro</b>.</p>
		<p>2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca</p>	<p>2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l' <b>arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro</b>.</p> <p>2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l' <b>arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro</b>.</p>
D.lgs 169/2004	Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari	15. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'<b>ammenda da euro duemila a euro ventimila</b>.</p>
D.lgs 149/2004	Attuazione della direttiva [...] relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.	9. Sanzioni	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l' <b>ammenda da €15.493,70 a €61.970,00</b>.</p>
D.lgs 42/2004	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137	169. Opere illecite	<p>1. È punito con l'<b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50</b> :</p> <p>a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;</p> <p>b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;</p> <p>c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.</p>



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
	170. Uso illecito		1. È punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50</b> chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
	171. Collocazione e rimozione illecita.		1. È punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50</b> chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
	172. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta		1. È punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50</b> chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
	173. Violazioni in materia di alienazione.		1. È punito con la <b>reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469</b> : a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
	174. Uscita o esportazione illecite.		1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165</b> .
	175. Violazioni in materia di ricerche archeologiche.		1. È punito con l' <b>arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099</b> : a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
	176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.		1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la <b>reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50</b> . 2. La pena è della <b>reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033</b> se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
	178. Contraffazione di opere d'arte		1. È punito con la <b>reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099</b> : a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; [...]

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		181.	<p>1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <b>[arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro]</b>.</p> <p>1-bis. La pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b> qualora i lavori di cui al comma 1:</p> <p>a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;</p> <p>b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi [...].</p>
L. 40/2004	<i>Norme in materia di procreazione medicalmente assistita</i>	12. Divieti generali e sanzioni.	<p>6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la <b>reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro</b>.</p> <p>7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la <b>reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro</b>. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione (18).</p>
		13. Sperimentazione sugli embrioni umani.	<p>4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la <b>reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro</b>. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.</p>
		14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.	<p>6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la <b>reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro</b>.</p>
L. 332/2003	<i>Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo [...] del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.</i>	4. Sanzioni	<p>2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, è punito con l'<b>arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro</b>.</p> <p>3. Le attività ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione è punito con l'<b>arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 276/2003	<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.</i>	18. Sanzioni	<p>1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'<b>ammenda di euro 50</b> per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'<b>arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo</b>. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell' <b>arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500</b>. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'<b>ammenda da euro 500 a euro 2500</b>. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'<b>arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo</b>. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'<b>ammenda da euro 750 ad euro 3750</b>. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell' <b>ammenda da euro 250 a euro 1250</b>. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.</p> <p>2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell' <b>ammenda di euro 50</b> per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell' <b>arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo</b>. [...]</p> <p>4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la <b>pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da €2.500 a €6.000</b>. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo. [...]</p> <p>5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della <b>ammenda di euro 50</b> per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell' <b>arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo</b>.</p>
		28. Somministrazione fraudolenta	<p>1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una <b>ammenda di 20 euro</b> per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.</p>
	<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	98. Sanzioni	<p>3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della <b>reclusione da uno a tre anni</b>. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.</p> <p>4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la <b>reclusione da sei mesi a due anni</b>.</p>
		146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica.	<p>1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		149. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche.	<p>1. È punito con la <b>reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00</b> :</p> <p>a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;</p> <p>b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.</p>
		152. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini.	<p>1. È punito con l'<b>arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00</b> :</p> <p>a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;</p> <p>b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uso utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;</p> <p>c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.</p>
		155. Rifiuto di esibire i documenti.	<p>1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiesti dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la <b>multa da euro 150,00 a euro 1.500,00</b> .</p> <p>2. Si applica la <b>reclusione fino a due anni</b> se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.</p>
		172. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali.	<p>8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l' <b>ammenda da euro 120,00 a euro 485,00</b> .</p>
		217. Uso indebito di segnale di soccorso	<p>1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l' <b>arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00</b>, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.</p>
	<i>Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.</i>	34. Sanzioni relative al Titolo II.	<p>1. Chiunque effettua un'emissione deliberata di un OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica all'autorità nazionale competente è punito con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700</b> .</p> <p>2. Se l'emissione è effettuata dopo la notifica, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata ovvero in violazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione o l'interruzione definitiva dell'emissione o prescrivono modifiche alle modalità dell'emissione, si applica l'<b>arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700</b> . [...]</p>
D.lgs 224/2003			<p>5. Chiunque, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, non comunica immediatamente all'autorità nazionale competente le informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente ivi previste, è punito, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500, nel secondo, con l' <b>arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700</b> .</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		35. Sanzioni relative al Titolo III.	<p>1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla preventiva notifica all'autorità nazionale competente o all'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario è avvenuta per la prima volta, è punito con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700</b>.</p> <p>2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, si applica l' <b>arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700</b>. [...]</p> <p>6. Chiunque, dopo la notifica all'autorità nazionale competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la salute umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorità nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate è punito, nel primo caso, con l'<b>arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700</b>, nel secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500. [...]</p> <p>9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, è punito con l'<b>arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700</b>.</p>
		36. Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale.	<p>1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l' <b>arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700</b>. [...]</p> <p>6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900</b>.</p>
D.lgs 210/2003	<i>Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.</i>	1. Sanzioni penali	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l' <b>arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l' <b>arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro</b>.</p>
D.lgs 209/2003	<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i>	13. Sanzioni	<p>1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l' <b>arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 96/2003	<i>Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39.</i>	16. Sanzioni	<p>1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la <b>reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro</b>.</p> <p>2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la <b>reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro</b>. [...]</p> <p>4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, è punito con la pena dell' <b>arresto fino a due anni</b>.</p> <p>6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.</p> <p>7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione c</p>
D. lgs 65/2003	<i>Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.</i>	18. Sanzioni	<p>1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, è punito con l' <b>ammenda da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque</b>.</p> <p>2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell' <b>arresto fino a sei mesi</b>.</p>
L. 189/2002	<i>Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.</i>	5. Permesso di soggiorno.	<p>1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: [...] i) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la <b>reclusione da uno a sei anni</b>. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la <b>reclusione è da tre a dieci anni</b>. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».</p> <p>1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:[...] c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:[...] 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della <b>reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		12. Espulsione amministrativa.	<p>1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>g) il comma 13 è sostituito dai seguenti: «[...]»</p> <p>13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. [...]</p>
		13. Esecuzione dell'espulsione.	<p>1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: [...]</p> <p>5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l' <b>arresto da sei mesi ad un anno</b>. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p> <p>5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. [...]</p>
		33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.	<p>8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la <b>reclusione da due a nove mesi</b>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p>
L. 459/2001	<i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</i>	18.	<p>2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro</b>.</p>
	<i>Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.</i>	5. Intercettazioni preventive.	<p>3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni</b>.</p> <p>3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>reclusione da due a sei anni</b>.</p>
	<i>Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.</i>	19. Disciplina sanzionatoria	<p>2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la <b>reclusione da tre mesi a un anno</b>.</p>
D.L. 350/2001			

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 275/2001	<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.</i>	5. Nuove sanzioni penali in materia di importazione.	<p>1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, [...] introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate [...], anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l' <b>ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.</b></p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell' <b>arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantomilioni.</b> Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>
D.lgs 231/2001	<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche [...], a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300</i>	23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.	<p>1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni.</b></p>
D.lgs 212/2001	<i>Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri [...]</i>	1.	<p>5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell' <b>arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire.</b> La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.</p>
D.lgs 206/2001	<i>Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.</i>	20. Sanzioni	<p>1. Il titolare dell'impianto è punito con l' <b>arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni</b> per la violazione dell'articolo 12, comma 2.</p> <p>2. L'utilizzatore è punito con l' <b>arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni</b> per la violazione dell'articolo 5, comma 6, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 4, e dell'articolo 12, comma 1.</p> <p>3. L'utilizzatore è punito con l' <b>arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni</b> per la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2.</p>



## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
		22. Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente.	<p>1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 20 e 21, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'esercizio delle attività di impiego confinato di MOGM previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche, è punito con la pena dell'<b>arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni</b>. [...]</p> <p>5. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito con l'<b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni</b>.</p>
L. 78/2001	<i>Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale</i>	10. Sanzioni	<p>2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'<b>arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni</b>.</p>
L. 376/2000	<i>Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping</i>	9. Disposizioni penali	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la <b>reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645</b> chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. [...]</p> <p>7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la <b>reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468</b>.</p>
D.L. 341/2000	<i>Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.</i>	18.	<p>1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la <b>reclusione da uno a tre anni</b>.</p>
D.lgs 332/2000	<i>Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.</i>	19. Sanzioni	<p>1. I fabbricanti o i loro mandatarî, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie e gli organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità, che omettono di comunicare le informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono puniti con l'<b>arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro</b>.</p> <p>2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13, comma 1, è punito con l'<b>arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro</b>. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo.</p>
L. 323/2000	<i>Riordino del settore termale</i>	14. Pubblicità e sanzioni	<p>3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la <b>multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni</b>.</p>

## Nuovi reati introdotti dal 2000 ad oggi

Fonte	Titolo	Articolo	Fattispecie
D.lgs 274/2000	<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.</i>	56. Violazione degli obblighi.	<p>1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la <b>reclusione fino ad un anno.</b></p> <p>2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.</p>
D.lgs 187/2000	<i>Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.</i>	14. Apparato sanzionatorio.	<p>1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di giustificazione, ed all'articolo 4, in tema di ottimizzazione, è punita con l'<b>arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.</b></p> <p>2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6, è punita con l'<b>arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire venti milioni a lire ottanta milioni.</b> Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5 è punita con l'<b>arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.</b></p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, è punita con l'<b>arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.</b></p>
D.lgs 174/2000	<i>Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.</i>	27. Sanzioni	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, è punito con l'<b>arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire un dieci milioni</b> chiunque immette sul mercato un biocida senza l'autorizzazione prescritta dal presente decreto. [...]</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, è punito con l'<b>ammenda da lire un milione a lire dieci milioni</b> chiunque immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione prescritta dal presente decreto.</p>
D.lgs 93/2000	<i>Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione</i>	18. Sanzioni	<p>1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza [...] è punito:</p> <p>a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;</p> <p>b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'<b>arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;</b></p> <p>c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'<b>arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;</b></p> <p>d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'<b>arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni.</b></p>
L. 7/2000	<i>Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.</i>	4. Sanzioni	<p>1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.</b> Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.</p>

**Tabella n. 2 – Codice penale – Reati puniti con la sola multa**

**Let. a), Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena della multa**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
290	<i>Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate</i>	(1) Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la <b>multa</b> da euro 1.000 a euro 5.000. (2) La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione	Consentita
291	<i>Vilipendio alla nazione italiana</i>	Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la <b>multa</b> da euro 1.000 a euro 5.000	Consentita
292	<i>Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato</i>	(1) Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la <b>multa</b> da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. (2) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. (3) Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.	Consentita
342	<i>Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario</i>	(1) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la <b>multa</b> da euro 1.000 a euro 5.000. (2) La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. (3) La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. (4) Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	Consentita
361	<i>Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale</i>	(1) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la <b>multa</b> da euro 30 a euro 516. (2) La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. (3) Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.	Consentita

**Let. a), Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena della multa**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
362	<i>Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio</i>	<p>(1) L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.</p> <p>(2) Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.</p>	Consentita
365	<i>Omissione di referto</i>	<p>(1) Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la <b>multa</b> fino a euro 516.</p> <p>(2) Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.</p>	Consentita
378	<i>Favoreggiamento personale</i>	<p>(1) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>(2) Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>(3) Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della <b>multa</b> fino a euro 516.</p> <p>(4) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	Consentita
391	<i>Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive</i>	<p>(1) Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.</p> <p>(2) Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la <b>multa</b> fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.</p>	Consentita

**Let. a), Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena della multa**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
392	<i>Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.</i>	<p>(1) Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la <b>multa</b> fino a euro 516.</p> <p>(2) Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.</p> <p>(3) Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.</p>	Consentita
403	<i>Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.</i>	<p>(1) Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la <b>multa</b> da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p>(2) Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.</p>	Consentita
404	<i>Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose</i>	<p>(1) Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la <b>multa da euro 1.000 a euro 5.000</b>.</p> <p>(2) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.</p>	Consentita
500	<i>Diffusione di una malattia delle piante o degli animali</i>	<p>(1) Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>(2) Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della <b>multa</b> da euro 103 a euro 2.065.</p>	Consentita
565	<i>Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.</i>	<p>(1) Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la <b>multa</b> da euro 103 a euro 516.</p>	Consentita

**Let. a), Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena della multa**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
582	Lesione personale	<p>(1) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.</p> <p>(2) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p> <p><i>Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.</i></p>	Consentita
588	Rissa	<p>(1) Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.</p> <p>(2) Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.</p>	Consentita
612	Minaccia	<p>(1) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>(2) Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.</p>	Consentita
636	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.	<p>(1) Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.</p> <p>(2) Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.</p> <p>(3) Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.</p> <p>(4) Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p> <p><i>Al reato previsto dal primo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.</i></p>	Consentita
637	Ingresso abusivo nel fondo altrui	<p>Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.</p>	Consentita

**Let. a), Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena della multa**

<b>Articolo</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Testo</b>	<b>Depenalizzazione</b>
639	<i>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui</i>	<p>(1) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la <b>multa</b> fino a euro 103.</p> <p>(2) Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.</p> <p>(3) Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.</p> <p>(4) Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.</p>	Consentita



**Tabella n. 3 – Codice penale – Reati puniti con la sola ammenda**

**Let. a) Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
299	<i>Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero</i>	(1) Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con <b>l'ammenda</b> da euro 100 a euro 1.000.	Consentita
659	<i>Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone</i>	(1) Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. (2) Si applica <b>l'ammenda</b> da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.	Consentita
679	<i>Omessa denuncia di materie esplodenti</i>	(1) Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371. (2) Soggiace all' <b>ammenda</b> fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità. (3) Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619.	Esclusa (armi ed esplosivi)
690	<i>Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.</i>	(1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell' <b>ammenda da euro 258 a euro 2.582</b> , ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.	Consentita
703	<i>Accensioni ed esplosioni pericolose</i>	(1) Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con <b>l'ammenda</b> fino a euro 103. (2) Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.	Esclusa (armi ed esplosivi)

**Let. a) Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda**

Articolo	Rubrica	Testo	Depenalizzazione
716	Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori	(1) Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con <b>l'ammenda</b> da euro 10 a euro 206. (2) La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.	Consentita
723	Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.	(1) Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con <b>l'ammenda</b> da euro 5 a euro 103. (2) Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516. (3) Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.	Consentita
726	Atti contrari alla pubblica decenza	(1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206. <i>Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.</i>	Consentita
727-bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. (2) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con <b>l'ammenda</b> fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Esclusa (ambiente, territorio e paesaggio)
730	Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive	(1) Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con <b>l'ammenda</b> fino a euro 516. (2) Soggiace all' <b>ammenda</b> fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.	Consentita

**Let. a) Codice penale: reati per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda**

<b>Articolo</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Testo</b>	<b>Depenalizzazione</b>
731	<i>Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori</i>	Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l' <b>ammenda</b> fino a euro 30.	Consentita
734	<i>Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.</i>	Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l' <b>ammenda</b> da euro 1.032 a euro 6.197.	Esclusa (ambiente, territorio e paesaggio)